SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 marzo 2018 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2017, n. **237**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche del personale civile presso la Casa circondariale e l'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», e, in particolare, l'allegata tabella organica n. 9, lettera *B)*, relativa al ruolo del personale civile presso la Casa circondariale di Bolzano, e lettera *C)*, relativa al personale civile dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano (*ex* CSSA - Centro servizio sociale per adulti in Provincia di Bolzano;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alle tabelle organiche del personale civile della Casa circondariale e dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano

1. La tabella organica del personale civile della Casa circondariale di Bolzano e la tabella organica del personale civile dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, già denominato centro di servizio sociale per adulti Bolzano, di cui alla tabella 9 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I) e II) allegate al presente decreto, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

2. Al personale appartenente al ruolo generale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta in servizio presso gli uffici di cui al comma 1, si applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

3. Il personale di cui al comma 2 in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione per accedere alla qualifica, è inquadrato, a domanda, nel ruolo locale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al pagamento degli oneri stipendiali, comprensivi del trattamento economico fondamentale ed accessorio, relativi alle nuove assunzioni di personale assegnato agli uffici di cui al comma 1, provvede il Ministero della giustizia a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Tali oneri, determinati annualmente al lordo degli oneri previdenziali a carico dello Stato, sono posti a carico della Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle disponibilità finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
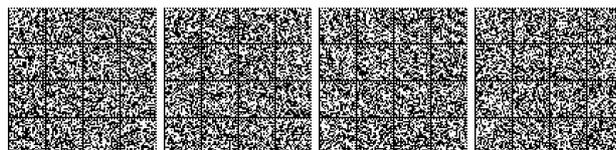
TABELLA I)
(ART.1, comma 1)

CASA CIRCONDARIALE DI BOLZANO

AREE FUNZIONALI	FASCE RETRI-BUTIVE	PROFILI PROFESSIONALI	POSTI
AREA III	F1	FUNZIONARIO CONTABILE	2
		FUNZIONARIO PROFESSIONALITA' GIURIDICO PEDAGOGICO	4
		FUNZIONARIO LINGUISTICO	1
		FUNZIONARIO DELL'ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI	1
TOTALE AREA III			**8**
AREA II	F2	CONTABILE	3
		ASSISTENTE INFORMATICO	1
		ASSISTENTE LINGUISTICO	1
		ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	4
		ASSISTENTE TECNICO	1
	F1	OPERATORE	5
TOTALE AREA II			**15**
AREA I	F1	AUSILIARIO	0
TOTALE AREA I			**0**
TOTALE AREE			**23**
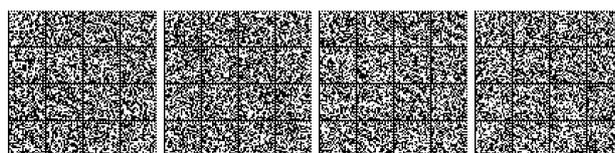
TABELLA II)

(ART. 1, comma 1)

UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BOLZANO

AREE FUNZIONALI	FASCE RETRI-BUTIVE	PROFILI PROFESSIONALI	POSTI
AREA III	F1	FUNZIONARIO PROFESSIONALITA' SERVIZIO SOCIALE	11
		FUNZIONARIO CONTABILE	0
		FUNZIONARIO LINGUISTICO	1
		FUNZIONARIO DELL'ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI	0
TOTALE AREA III			**12**
AREA II	F2	CONTABILE	1
		ASSISTENTE INFORMATICO	1
		ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	3
	F1	OPERATORE	1
TOTALE AREA II			**6**
AREA I	F1	AUSILIARIO	0
TOTALE AREA I			**0**
TOTALE AREE			**18**
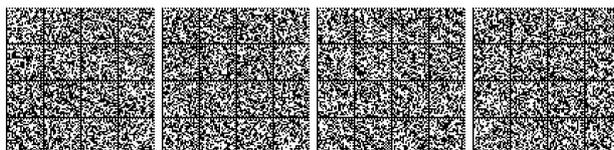
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1976, n. 304.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è citato nella nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2015, n. 148.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è citato nella nota al titolo. Si riporta il testo vigente dell'articolo 9:

«Art. 9. — Il personale che in data 20 gennaio 1972 era già in servizio in provincia di Bolzano continuerà a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento, nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo.

Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, è utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.

I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali è ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi può partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purché in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.

Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonché per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo l'effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti.

Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.

Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è citato nella nota al titolo. Si riporta il testo vigente dell'articolo 4:

«Art. 4. — Per superare l'esame, il candidato deve raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai criteri di cui all'articolo 3, comma 2.

Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti sia ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate che ai livelli di competenza del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioè:

1) licenza di scuola elementare ovvero livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

2) diploma di istruzione secondaria di primo grado ovvero livello di competenza B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

4) diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, può sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del sedicesimo anno di età.

La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio .

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo è pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è citato nelle note alle premesse. Si riporta il testo vigente dell'articolo 79, comma 1:

«Art. 79. — 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.».

18G00035
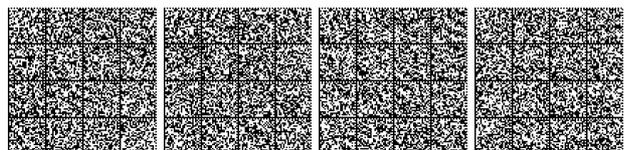
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2018.

Riparto del fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera *a)*, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, con cui è stato ripartito il fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto, in particolare, l'art. 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 che, al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale disposta dallo stesso provvedimento, istituisce dall'anno 2017, un fondo per il finanziamento degli interventi le cui modalità di utilizzazione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che, sempre al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del richiamato art. 15, è stato istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», il fondo per l'operatività del soccorso pubblico;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 2017, adottato ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, che ha determinato in 19,3 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 21,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 l'importo complessivo delle risorse previste ai sensi del citato art. 1, comma 365, lettera *c)*, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Considerato che l'importo del fondo per l'operatività del soccorso pubblico, alimentato ai sensi dell'art. 1, comma 365, lettera *c)*, primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall'anno 2018 nonché per euro 19,3 milioni per l'anno 2017 e per euro 21,3 milioni a decorrere dall'anno 2018 ai sensi del sopra citato decreto interministeriale 17 novembre 2017, è complessivamente pari a 59 milioni di euro per il 2017 e a 103,03 milioni a decorrere dal 2018;

Ritenuto che le risorse stanziate nel citato fondo da destinare alle misure di cui al predetto comma 4, lettera *a)*, del richiamato art. 15, tese all'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, da erogarsi al personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza dal 1° ottobre 2017, debbano tenere in considerazione il maggiore impegno derivante dal trasferimento delle funzioni in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, avvenuto ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177 e in attuazione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, nonché dal riordino di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ferma restando la destinazione di parte delle predette risorse al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Atteso che, in sede di approvazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, non è stato possibile recepire alcune osservazioni rese nella formulazione dei pareri delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, in quanto necessitano, per la loro realizzazione, di approfondita valutazione e di complessi interventi sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che della puntuale definizione delle relative risorse finanziarie;
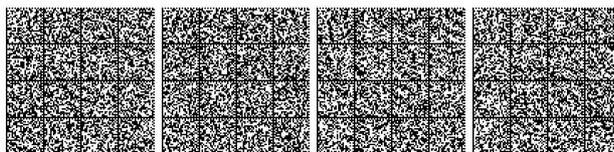
Considerato che le predette osservazioni concernono, tra l'altro, l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonché la semplificazione dei passaggi di carriera;

Acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Sulla proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità del provvedimento

1. Il presente decreto si applica al personale non direttivo e non dirigente e al personale direttivo del comparto autonomo di negoziazione «Vigili del fuoco e soccorso pubblico» e definisce le modalità di utilizzazione dall'anno 2017 delle risorse del fondo di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 al fine di valorizzare, a livello retributivo, le peculiari condizioni di impiego professionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al decreto legislativo medesimo e agli accresciuti compiti di natura operativa, anche derivanti dal trasferimento di alcune competenze dell'ex Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento a quelle in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 2.

Modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo per l'operatività del soccorso pubblico

1. La dotazione del fondo di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 pari a 59 milioni di euro per il 2017 e a 103,03 milioni a decorrere dal 2018, è ripartita come segue:

a) 59 milioni di euro per l'anno 2017 - con decorrenza dal 1° ottobre 2017 - e 87 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, sono destinati al personale non dirigenziale, mediante le procedure negoziali di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

b) 16,03 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, sono destinati al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definire con le modalità e le procedure ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenendo anche conto delle osservazioni già espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle regioni e delle province.

2. Le procedure negoziali, di cui ai citati articoli 34 e 80 del menzionato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, valorizzano, prioritariamente, nella misura massima di 22 milioni di euro per il 2017 e di 87 milioni di euro dal 2018:

a) l'ampliamento delle competenze e l'implementazione delle responsabilità professionali del personale non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, conseguenti alle previsioni del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attraverso il riconoscimento di una voce retributiva accessoria, di natura fissa e continuativa, correlata al ruolo, all'anzianità e al grado di responsabilità del predetto personale all'interno del medesimo Corpo;

b) i compiti di natura operativa e le condizioni di impiego del personale non dirigente del medesimo Corpo, implementati dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attraverso l'incremento delle indennità di rischio e mensile.

3. Per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera *a)*, con le procedure negoziali di cui al comma 2, viene altresì valorizzato l'impegno del personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria valide per una sola annualità.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta a quelli già previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2018

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2018, n. 358

18A01522
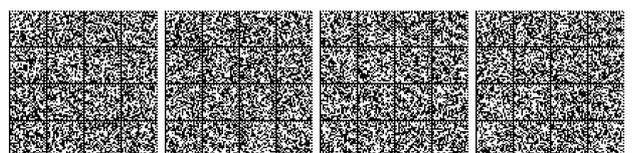
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu"), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 febbraio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.999 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre, 27 novembre e 22 dicembre 2017, nonché 26 gennaio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 aprile 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,95%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,342%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.
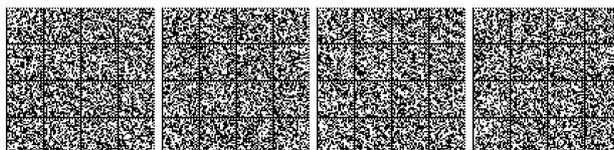
Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 137 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° marzo 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,676% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2018, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A01584

DECRETO 23 febbraio 2018.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 1° marzo 2018 e scadenza 1° marzo 2023, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 febbraio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.999 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° marzo 2018 e scadenza 1° marzo 2023;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, avente godimento 1° marzo 2018 e scadenza 1° marzo 2023. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° settembre 2018 e l'ultima il 1° marzo 2023.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2018, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° marzo 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A01585

DECRETO 23 febbraio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 febbraio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 15.999 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 2018, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00% con godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,00%, avente godimento 1° febbraio 2018 e scadenza 1° febbraio 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° agosto 2018 e l'ultima il 1° febbraio 2028.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».
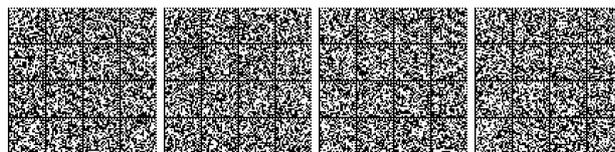
Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 28 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° marzo 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2018

p. *Il direttore generale del Tesoro*: IACOVONI

18A01586

DECRETO 1° marzo 2018.

Contingente e modalità di cessione, della moneta da euro 2 a circolazione ordinaria millesimo 2018 commemorativa del «60° Anniversario dell'istituzione del Ministero della salute».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 8 dicembre 2017 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2018;
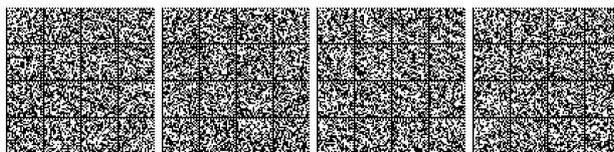
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 18 dicembre 2017, n. 102541, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2017, con il quale si autorizza l'emissione della moneta da euro 2 a circolazione ordinaria commemorativa del «60° Anniversario dell'istituzione del Ministero della salute», millesimo 2018;

Visti, in particolare, l'art. 1 del citato decreto 18 dicembre 2017, n. 102541, con il quale sono state definite le caratteristiche artistiche della faccia nazionale, e l'articolo 3, che stabilisce il corso legale della moneta da 2 euro a circolazione ordinaria, millesimo 2018, commemorativa del «60° Anniversario dell'istituzione del Ministero della salute» in versione *fior di conio* e *proof*;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

La moneta da euro 2, commemorativa del «60° Anniversario dell'istituzione del Ministero della salute», millesimo 2018, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro 18 dicembre 2017, n. 102541, indicato nelle premesse, sarà disponibile dal 5 marzo 2018.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete cedute in confezione, nella versione *proof*, è stabilito in euro 10.000,00, pari a 5.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 5 settembre 2018, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di vendita «Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento tramite POS o in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 3.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – via Salaria 691 - 00138 Roma o via mail al solo indirizzo ordzecca@ipzs.it;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line;

presso gli spazi espositivi dell'Istituto in occasioni di eventi o mostre del settore.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che pagheranno a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete nella versione *proof* possono essere cedute applicando uno sconto del 10% per ordini superiori alle 500 unità e del 15% per ordini superiori a 1250 unità.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento. A tale fine saranno presi in considerazione esclusivamente gli ordinativi corredati dall'indicazione delle monete richieste e degli estremi del pagamento, da effettuarsi unicamente secondo le modalità indicate sul sito www.zecca.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano la disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

fax: 06-85083710;

e-mail: zecca@ipzs.it;

internet: www.ipzs.it; www.zecca.ipzs.it

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

per le monete nella versione *proof*:

da	1	a	500	unità	euro	20,00;
da	501	a	1250	unità	euro	17,95;
da	1251			unità	euro	16,95.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici o la documentazione equipollente in caso di soggetti residenti in paesi esteri.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete presso i punti vendita IPZS di via Principe Umberto 4 e Agenzia vendita «Spazio Verdi», piazza G. Verdi 1- Roma deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: RIVERA

18A01620
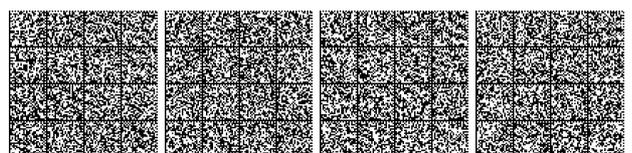
MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 febbraio 2018.

Proroga per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 del termine per la restituzione del questionario predisposto da S.O.S.E. s.p.a., di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominato FC30U.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 44, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che: «A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato l, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-*bis*, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione.»;

Vista la richiesta presentata dall'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), di prorogare il termine di restituzione dei questionari predisposti dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.a. per la determinazione dei fabbisogni standard;

Considerato che permangono per i comuni coinvolti negli eventi sismici del 2016 difficoltà organizzative e gestionali tali da non consentire la predisposizione dei questionari caratterizzati da novità e complessità;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di disporre la proroga richiesta, per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge n. 189/2016;

Decreta:

Articolo unico

1. Per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è disposta la proroga al 31 maggio 2018 del termine per la restituzione del questionario di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominato FC30U - Questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario.

Roma, 27 febbraio 2018

Il Ministro dell'interno
MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

18A01552

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2018.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio T²i-Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., in Rustignè di Oderzo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 130 dell'8 giugno 2015 con il quale il laboratorio T^{2}i-Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., ubicato in Rustignè di Oderzo (TV), via Pezza Alta n. 34, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 febbraio 2018;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 novembre 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio T^{2}i-Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., ubicato in Rustignè di Oderzo (TV), via Pezza Alta n. 34, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 febbraio 2022 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio T^{2}i-Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 febbraio 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01: R2015
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02: R2015
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A:R2009
Anidride carbonica	OIV-MA-AS314-01:R 2006
Anidride solforosa libera , anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A: R2012
Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04B: R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04: R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B: R2012 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B: R2012
Glucosio + Fruttosio	OIV-MA-AS311-02: R2009
Massa volumica e densità relativa a 20 °C	OIV-MA-AS2-01A: R2012 par. 5
Misura della sovrapressione	OIV-MA-AS314-02: R2003
pH	OIV-MA-AS313-15: R2011
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A: R2016 par. 4.B
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A: R2016 par. 4.B +OIV-MA-AS311-02: R2009

18A01466

DECRETO 12 febbraio 2018.

Modifica al decreto 7 giugno 2017 con il quale al Laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 7 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2017 con il quale al Laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità, ubicato in San Giovanni al Natisone (Udine), via Antica n. 24/3, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2018 con il quale l'ubicazione del Laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità, è stata modificata in: Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Monte Ortigara n. 11.

Considerato che il citato laboratorio con nota del 31 gennaio 2018 comunica di aver che ha variato la denominazione in: Centro di analisi agroalimentari del Friuli Venezia Giulia - CAA FVG S.r.l.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 1° gennaio 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità pertanto, la necessità di modificare la denominazione del Laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità;
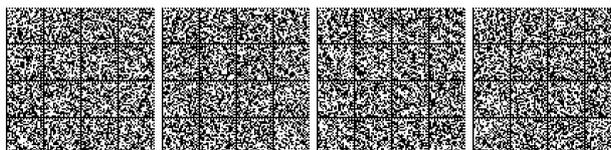
Decreta:

Art. 1.

La denominazione del Laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità è modificata in: Centro di analisi agroalimentari del Friuli Venezia Giulia - CAA FVG S.r.l., ubicato in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Monte Ortigara n. 11.

Art. 2.

Il laboratorio Centro di analisi agroalimentari del Friuli Venezia Giulia - CAA FVG S.r.l. è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove sotto elencate:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (0,5÷10 g/l) (Acido tartarico) Acidity (0,5 to 10 g/L) (tartaric acid) (da calcolo)	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale (0,5÷10 g/l) (Acido tartarico) Total acidity (0.5 to 10 g/l) (Tartaric Acid)	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile (0,10÷2,00 g/l) (Acido acetico) Volatile acidity (0.10 to 2.00 g/l) (acetic acid)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (20÷250 mg/L) Sorbic acid (20÷250 mg/L)	OIV MA-AS313-14 A R2009
Anidride solforosa (5÷500 mg/l) Sulphur dioxide (5 to 500 mg/l)	OIV-MA-AS323 04 A R2012
Estratto non riduttore (1÷80 g/l) Non-reducing extract (1 to 80 g/l), escluso il saccarosio (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03 B R2012 + OIV MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale (1÷310 g/l) Total extract (1 to 310 g/l), escluso il saccarosio	OIV-MA-AS2-03 B R2012
Glucosio e fruttosio (0,2÷300 g/l) Glucose and fructose (0,2÷300 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,9÷1,1 Kg/l, 0,9÷1,1) Density and relative density at 20°C (0.9 to 1.1 Kg/l, 0.9 to 1.1)	OIV-MA-AS2-01A Par.5 R2012
pH (3÷7 un. pH)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico (4÷18% vol) Alcoholic strength by volume, (4 to 18 vol%)	OIV-MA-AS312-01A R2009 metodo 4.B
Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale (0,02÷18% vol, 4÷36% vol) Alcoholic strength by volume, Potential alcoholic strength by volume (0.02÷18% vol, 4 to 36% vol) (da calcolo)	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV MA-AS312-01 A R2009 + OIV MA-AS311-02 R2009

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 maggio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro di analisi agroalimentari del Friuli Venezia Giulia - CAA FVG S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 febbraio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A01467
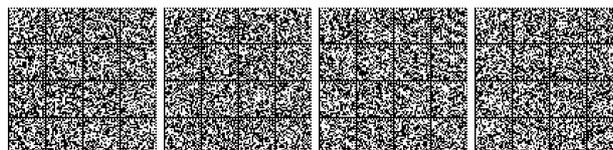
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 novembre 2017.

Introduzione scheda di prescrizione cartacea per l'indicazione terapeutica Spondiloartrite Assiale non radiografica (SAnoER). (Determina n. 1921/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 12-14 luglio 2017 che ha approvato la scheda di prescrizione cartacea dei farmaci biologici per la Spondiloartrite Assiale non radiografica (SAnoER);

Considerata la condivisione del contenuto del provvedimento con le aziende titolari dell'A.I.C. relative alle specialità medicinali sottoposte alla scheda di prescrizione cartacea;

Determina:

Art. 1.

Introduzione scheda di prescrizione cartacea

Per l'utilizzo delle specialità medicinali a base di adalimumab (HUMIRA), certolizumab (CIMZIA), etanercept (BENEPALI, ENBREL), golimumab (SIMPONI), indicate per il trattamento della Spondiloartrite Assiale non radiografica (SAnoER), è introdotta la scheda di prescrizione cartacea di cui all'allegato 1) della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Disposizioni ulteriori

A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, si intendono chiusi e pertanto non più validi gli eventuali registri di monitoraggio AIFA già previsti per l'indicazione SAnoER, se utilizzati per la prescrizione a nuovi pazienti.

Per i pazienti già in trattamento, al fine di garantire la continuità assistenziale, la nuova scheda di prescrizione di cui all'allegato 1) della presente determinazione verrà applicata solo a seguito della rivalutazione del medico.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI
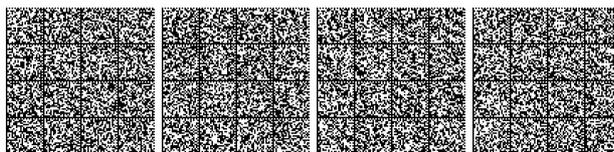
ALLEGATO 1

SCHEDA PRESCRIZIONE CARTACEA DEI FARMACI BIOLOGICI PER LA SPONDILOARTRITE ASSIALE NON RADIOGRAFICA

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________________

Tel. ______________ e-mail ______________________________________

Paziente (cognome, nome) ______________________________________

Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg)_______ altezza (cm) _______

Comune di nascita ________________________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ___________________________________ Tel. ______________

Regione _______________ ASL di residenza___________________ Prov.________

Medico di Medicina Generale ______________________________________

Il trattamento con farmaci biologici a carico del SSN può essere prescritto solo da medici specialisti in reumatologia e medicina interna e deve essere limitato a pazienti con spondiloartrite assiale non radiografica (SAnoER) grave in caso di fallimento terapeutico di almeno 2 cicli di FANS/COXIB somministrati per un periodo di almeno 4 settimane al dosaggio massimo tollerato.
La SAnoER grave viene definita dai seguenti criteri: malattia attiva da almeno 4 settimane + score BASDAI $\geq$ 4 associato ad almeno uno fra i seguenti criteri: positività alla risonanza magnetica per lesioni infiammatorie alle sacroiliache e/o colonna oppure PCR elevata (non attribuibile ad altre cause sulla base del giudizio clinico dell'esperto).

Compilare solo in caso di prima prescrizione (verifica appropriatezza)

Il/la Paziente deve soddisfare le condizioni 1 e 2:

1. presenta ☐ malattia attiva da almeno 4 settimane +
   ☐ BASDAI $\geq$ 4
   associati ad almeno 1 fra i seguenti criteri:
   ☐ positività alla risonanza magnetica per lesioni infiammatorie alle sacroiliache e/o colonna;
   ☐ PCR elevata non attribuibile ad altre cause sulla base del giudizio clinico dell'esperto;
2. ha fallito ad almeno 2 cicli di FANS/COXIB somministrati per un periodo di almeno 4 settimane al dosaggio massimo tollerato*

   ☐ specificare i farmaci assunti
   ____

**oppure fallimento ad un ciclo di DMARD sintetico convenzionale in caso di forma assiale responsiva a FANS/COXIB e concomitante interessamento periferico.*

Compilare per la prima prescrizione e per quelle successive

Farmaco prescritto *(specificare il tipo di device)*	Prima prescrizione^	Prosecuzione della cura^	switch da altro biologico^
Adalimumab ____________________	☐	☐	☐
______________________________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			
Certolizumab ____________________	☐ Induzione ☐ Mantenimento	☐	☐
______________________________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			
Etanercept ____________________	☐	☐	☐
______________________________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			
Golimumab ____________________	☐	☐	☐
______________________________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			

^ riferito al farmaco prescritto

In caso di switch specificare le motivazioni:

☐ inefficacia primaria

☐ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)

☐ comparsa di eventi avversi ______________________________
specificare

☐ altro______________________________
specificare

Durata prevista del trattamento (mesi al controllo successivo)

(NOTA BENE: la validità della scheda di prescrizione cartacea non può superare i **6 mesi** dalla data di compilazione)

Data ______________________ Timbro e Firma del Medico

____

18A01468

DETERMINA 14 febbraio 2018.

Rettifica della determina n. 2105/2017 del 20 dicembre 2017, concernente la classificazione del medicinale per uso umano «Uptravi». (Determina n. 227/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione n. 2105, del 20 dicembre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uptravi», il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2018;

Considerato che occorre rettificare la determinazione suddetta, poiché, a causa di un mero errore materiale, non è stato allegato il piano terapeutico, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determinazione n. 2105 del 20 dicembre 2017

È rettificata, nei termini che seguono, determinazione n. 2105 del 20 dicembre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale UPTRAVI pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2018:

si intenda aggiunto il piano terapeutico di cui all'allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della determinazione n. 2105 del 20 dicembre 2017.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI SELEXIPAG PER IL TRATTAMENTO A LUNGO TERMINE DELL'IPERTENSIONE ARTERIOSA POLMONARE (PAH)

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei soli specialisti cardiologi, pneumologi e reumatologi da consegnare al paziente e rinnovare ogni 6 mesi dalla data di compilazione)

Centro prescrittore ______________________________

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. ________________ e-mail ______________________________

Paziente (cognome, nome) ______________________________

Data di nascita ________________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) _________ altezza (cm) _________

Comune di nascita ______________________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ______________________________ Tel. ________________

Regione ____________________ ASL di residenza __________________________ Prov. _________

Medico di Medicina Generale ______________________________

Indicazione rimborsata SSN

Il trattamento a lungo termine dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH) con selexipag a carico del SSN deve essere limitato alla terapia di combinazione in pazienti adulti in Classe Funzionale (FC) WHO II e III che presentano le caratteristiche qui di seguito indicate:

Il/la paziente:

- ☐ non ha risposto adeguatamente al trattamento con un antagonista del recettore dell'endotelina e un inibitore della PDE-5
  e presenta:
- ☐ resistenze vascolari polmonari almeno 5 wood units 400 dyne/sec/cm-5
- ☐ pressione arteriosa polmonare >25mmHg
- ☐ pressione di incuneamento polmonare <15 mmHg nella PAH

Ai fini della prescrivibilità, è necessario che tutte le condizioni sopra indicate siano soddisfatte.

Prescrizione selexipag

☐ Dosaggio: ☐ Numero di compresse:

Specificare se si tratta di:

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione di terapia

NOTA BENE

Selexipag non deve essere somministrato a pazienti con compromissione epatica severa (Classe C Child-Pugh) e non è raccomandato nella popolazione pediatrica (< 18 anni).
Il clinico deve prendere visione delle controindicazioni e precauzioni d'impiego riportate in RCP (*cfr.* par. 4.3-4.4-4.5-4.6-4.7).

Data ______________________

Timbro e Firma del Medico specialista prescrittore

____

18A01475

DETERMINA 16 febbraio 2018.

Integrazione della determina n. 1686/2017 del 4 ottobre 2017, concernente l'armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali autorizzati per la terapia ormonale sostitutiva (TOS) o con indicazioni terapeutiche ad essa riconducibili. (Determina n. 264/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»;

Vista la determinazione AIFA n. 1686 del 4 ottobre 2017, «Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali autorizzati per la terapia ormonale sostitutiva (TOS) o con indicazioni terapeutiche ad essa riconducibili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2017;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione della determinazione AIFA n. 1686 del 4 ottobre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2017, al fine di armonizzare il regime di fornitura anche dei medicinali afferenti il codice ATC G03CC;

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Integrazione della determinazione AIFA n. 1686 del 4 ottobre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2017.*

La determinazione AIFA n. 1686 del 4 ottobre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2017, concernente la «Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali autorizzati per la terapia ormonale sostitutiva (TOS) o con indicazioni terapeutiche ad essa riconducibili», è integrata all'art. 1 con l'aggiunta del riferimento al codice ATC G03CC.

Pertanto la frase «ATC G03C Estrogeni (G03CA-G03CB-G03CX)» è sostituita con la frase «ATC G03C Estrogeni (G03CA-G03CB-G03CC-G03CX)».

Art. 2.

Stampati

1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti autorizzati per la terapia ormonale sostitutiva (TOS), o con indicazioni terapeutiche ad essa riconducibili, di cui all'art. 1, devono apportare all'etichettatura le modifiche autorizzate, relative al regime di fornitura entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01470
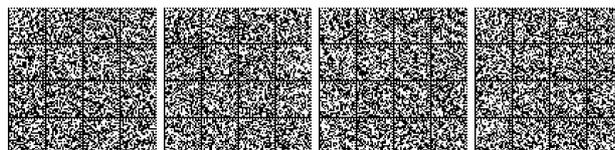
DETERMINA 19 febbraio 2018.

Introduzione scheda di prescrizione cartacea per l'indicazione terapeutica Colite Ulcerosa. (Determina n. 279/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il parere della commissione tecnico-scientifica nella seduta del 12-14 luglio 2017 che ha approvato la scheda di prescrizione cartacea dei farmaci biologici per la Colite Ulcerosa (CU);

Considerata la condivisione del contenuto del provvedimento con le aziende titolari dell'A.I.C. relative alle specialità medicinali sottoposte alla scheda di prescrizione cartacea;

Determina:

Art. 1.

Introduzione scheda di prescrizione cartacea

Per l'utilizzo delle specialità medicinali a base di adalimumab (HUMIRA), golimumab (SIMPONI), infliximab (FLIXABI, INFLECTRA, REMICADE, REMSIMA), vedolizumab (ENTYVIO), indicate per il trattamento della Colite Ulcerosa (CU), è introdotta la scheda di prescrizione cartacea di cui all'allegato 1) della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Disposizioni ulteriori

A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, si intendono chiusi e pertanto non più validi gli eventuali registri di monitoraggio AIFA già previsti per l'indicazione CU, se utilizzati per la prescrizione a nuovi pazienti.

Per i pazienti già in trattamento, al fine di garantire la continuità assistenziale, la nuova scheda di prescrizione di cui all'allegato 1) della presente determinazione verrà applicata solo a seguito della rivalutazione del medico.

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

SCHEDA PRESCRIZIONE CARTACEA DEI FARMACI BIOLOGICI PER LA COLITE ULCEROSA

Centro prescrittore ______________________________

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. ______________ e-mail ______________________________

Paziente (cognome, nome) ______________________________

Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg)_______ altezza (cm)_______

Comune di nascita ______________________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ______________________________ Tel. ______________

Regione ______________ ASL di residenza__________________ Prov.________

Medico di Medicina Generale ______________________________

Il trattamento con farmaci biologici a carico del SSN può essere prescritto solo da medici specialisti in gastroenterologia e medicina interna e deve essere limitato a pazienti con Colite Ulcerosa grave (Mayo globale >10 o criteri Truelove-Witts) dopo il fallimento di una terapia steroidea per via endovenosa oppure a pazienti con Colite Ulcerosa di grado moderato (Mayo globale compreso fra 6 e 10), in aggiunta o meno alla terapia convenzionale (aminosalicilati e/o steroidi e/o immunosoppressori), in presenza di almeno una delle seguenti situazioni cliniche:

- dipendenza da un trattamento con steroide per via sistemica, in presenza di resistenza, intolleranza o bilancio beneficio/rischio valutabile come negativo per immunosoppressori quali ad esempio azatioprina;
- resistenza o intolleranza/controindicazioni alla terapia steroidea orale.

Compilare solo in caso di prima prescrizione (verifica appropriatezza)

Il/la Paziente deve soddisfare almeno 1 delle seguenti condizioni:

1. ☐ Colite Ulcerosa grave (Mayo globale >10 o criteri Truelove-Witts) dopo il fallimento di una terapia steroidea per via endovenosa entro 72 ore.

2. ☐ Colite Ulcerosa di grado moderato (Mayo globale compreso fra 6 e 10), in aggiunta o meno alla terapia convenzionale (aminosalicilati e/o steroidi e/o immunosoppressori), associata ad **almeno 1 fra i seguenti criteri**:
   - ☐ dipendenza da un trattamento con steroide per via sistemica + resistenza o intolleranza o un bilancio beneficio/rischio negativo per immunosoppressori quali ad esempio azatioprina;
   - ☐ resistenza o intolleranza/controindicazioni alla terapia steroidea orale

Compilare per la prima prescrizione e per quelle successive
(la prescrizione non è valida se la compilazione non è completa)

Farmaco prescritto *(specificare il farmaco prescritto)*	Prima prescrizione^	Prosecuzione della cura^	switch da altro biologico^
Adalimumab ____________________	☐ Induzione ☐ mantenimento	☐ mantenimento	☐
____________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			
Golimumab ____________________	☐ Induzione ☐ mantenimento	☐ mantenimento	☐
____________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			
Infliximab ____________________	☐ Induzione ☐ mantenimento	☐ mantenimento	☐
____________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			
Vedolizumab ____________________	☐ Induzione ☐ mantenimento	☐ mantenimento	☐
____________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			

^ riferito al farmaco prescritto

In caso di switch specificare le motivazioni:

☐ inefficacia primaria

☐ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)

☐ comparsa di eventi avversi ____
specificare

☐ altro____
specificare

Durata prevista del trattamento *(mesi al controllo successivo)*______________________

(NOTA BENE: la validità della scheda di prescrizione cartacea non può superare i **6 mesi** dalla data di compilazione)

Data ______________________ Timbro e Firma del Medico

____

18A01469

DETERMINA 23 febbraio 2018.

Inserimento del medicinale rituximab (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della neuromielite ottica. (Determina n. 330/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visti i decreti del Ministro della salute, 17 novembre 2016 e 31 gennaio 2017, con cui il prof. Mario Giovanni Melazzini è stato rispettivamente nominato e confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 2000, n. 219 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 2000, n. 232, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del richiamato decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536;

Visto ancora il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Tenuto conto del parere adottato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella seduta del 8, 9 e 10 novembre 2017 - Stralcio verbale n. 28, nel quale in considerazione della gravità della malattia «neuromileite ottica» e dell'assenza di alternative terapeutiche, si è stabilito di inserire in lista di cui alla richiamata legge n. 648 del 1996, il farmaco rituximab per l'indicazione richiesta;

Visto lo stralcio verbale n. 29, relativo alla seduta del 4, 5 e 6 dicembre 2017 della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, nel quale quest'ultima ha espresso parere favorevole all'inserimento in lista di cui alla richiamata legge n. 648 del 1996 dei biosimilari di rituximab;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale rituximab (originatore o biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della «neuromileite ottica»;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale rituximab (originatore o biosimilare) è inserito, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648, per le indicazioni terapeutiche di cui al seguente art. 2.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento della «neuromielite ottica», nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

Denominazione: rituximab (originatore o biosimilare)

Indicazione terapeutica: trattamento della neuromielite ottica

Criteri di inclusione:

Disturbi dello spettro della neuromielite ottica in pazienti adulti secondo i criteri dell'International Panel for NMO Diagnosis (IPND) (Wingerchuk DM, Neurology 2015).

Criteri di esclusione:

Ipersensibilità al principio attivo, alle proteine di origine murina o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti;

Infezioni attive, gravi (ad esempio tubercolosi, sepsi e infezioni opportunistiche);

Infezione da HBV attiva o pregressa infezione da HBV senza opportuno monitoraggio e valutazione infettivologica;

Stato di grave immunocompromissione, linfopenia CD4 (livelli inferiori a 250 cellule/ul);

Gravidanza;

Scompenso cardiaco grave (classe IV New York Heart Association) o malattia cardiaca grave e non controllata (fare riferimento al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP), paragrafo 4.4, per altri disordini cardiaci).

Fare riferimento al RCP per ulteriori indicazioni in merito a controindicazioni, avvertenze speciali e controindicazioni di impiego.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.
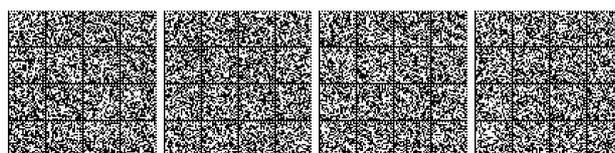
Piano terapeutico:

Trattamento di induzione

Infusione endovenosa di 375 mg/m^2 a settimana per 4 settimane oppure due infusioni endovenose di 1000 mg con un intervallo di 2 settimane.

Trattamento di mantenimento

Infusione endovenosa di 375 mg/m^2, in caso la quota di cellule B CD27+ di memoria sia ≥0.05% rispetto ai linfo-monociti totali circolanti (PBMC). Dopo i primi due anni di terapia può essere considerato un cut-off di 0.1% per la reinfusione.

Fare riferimento al RCP per le indicazioni in merito alla premedicazione e alle modalità di infusione.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

Esami laboratoristici: emocromo (con formula), funzionalità renale (creatinina, sodiemia, potassiemia), funzionalità epatica (bilirubina totale e frazionata, AST, ALT, *GGT)* ed esame urine. Tali esami dovranno essere ripetuti prima di ogni infusione, dovranno essere monitorati secondo buona pratica clinica e con cadenza non superiore a 6 mesi.

Dosaggio immunoglobuline circolanti (IgG, IgM e *IgA)*: da effettuare in caso di eventi avversi infettivi e da monitorare secondo buona pratica clinica.

Monitoraggio del fenotipo linfocitario: da effettuare ogni 6 settimane per il primo anno di terapia, ogni 8 settimane per il secondo anno e ogni 10 settimane a partire dal terzo anno di terapia. Si richiede particolare attenzione (vedi trattamento di mantenimento) al valore percentuale di linfociti CD19+, CD20+ e CD27+ (triplo positivi) rispetto ai PBMC e (vedi criteri di esclusione) al valore dei linfociti T CD4+.

Valutazione dello stato neurologico secondo la Expanded Disability Status Scale (EDSS).

18A01587

DETERMINA 23 febbraio 2018.

Esclusione del medicinale pegasparaginasi (Oncaspar) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l'indicazione: "trattamento in prima linea di pazienti pediatrici/giovani/adulti affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA)". (Determina n. 331/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visti i decreti del Ministro della salute del 17 novembre 2016 e del 31 gennaio 2017, con cui il prof. Mario Giovanni Melazzini è stato rispettivamente nominato e confermato direttore generale dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute del 28 settembre 2004 che ha istituito la commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 2000 n. 219 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 2000 n. 232, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Vista la determinazione AIFA 24 marzo 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 2014 n. 83, che ha inserito il medicinale pegasparaginasi (Oncaspar) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della richiamata legge 23 dicembre 1996 n. 648 per l'indicazione: «trattamento in prima linea di pazienti pediatrici/giovani/adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta (LLA)»;

Vista la determinazione AIFA 15 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2017 n. 161, che ha definito il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Oncaspar» per la seguente indicazione terapeutica «come componente di una terapia di associazione antineoplastica per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta (acute lymphoblastic leukaemia, *ALL)* nei pazienti pediatrici dalla nascita a diciotto anni e negli adulti»;

Ritenuto pertanto di dover provvedere a escludere il medicinale pegasparaginasi (Oncaspar) di cui alla richiamata determinazione AIFA del 24 marzo 2014 dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale pegasparaginasi (Oncaspar), di cui alla determinazione AIFA 24 marzo 2014, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01588

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2018.

Modifiche ed integrazioni dei regolamenti ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, n. 22 del 4 aprile 2008 e n. 14 del 18 febbraio 2008. (Provvedimento n. 68).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le successive modificazioni e integrazioni, approvativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Considerato che le attuali regole di determinazione del tasso medio di rendimento delle gestioni separate, che prevedono l'attribuzione alla chiusura del periodo di osservazione delle plusvalenze realizzate e delle minusvalenze sofferte, non consentono, in alcuni contesti di mercato, di garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata;

Considerato che le attuali disposizioni del regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 obbligano l'impresa a riconoscere nel periodo di osservazione gli utili e le perdite eventualmente conseguiti a seguito dell'utilizzo di strumenti derivati che richiedono negoziazioni infra-annuali;

Ritenuto necessario prevedere per i contratti stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, modalità di determinazione del tasso medio di rendimento che tengano conto delle plusvalenze nette realizzate da accantonare in un apposito fondo utili che concorre alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata in un arco temporale non superiore ad anni otto dalla data in cui le plusvalenze nette sono realizzate;

Ritenuto necessario introdurre una deroga alla regola di calcolo del tasso medio di rendimento delle gestioni separate che consenta di rinviare l'attribuzione, ai fini del calcolo del risultato finanziario di periodo, degli utili e delle perdite derivanti dalla negoziazione periodica di particolari tipologie di strumenti finanziari derivati fino alla chiusura dell'operazione;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifica all'intestazione del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

1. Al titolo del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, al primo periodo, le parole «AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 1, LETTERA *E)*» sono sostituite dalle seguenti: «AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 1, LETTERA L),».

Art. 2.

Modifica all'art. 1 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

1. All'art. 1, comma 1, (Fonti normative), del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, le parole «191, comma 1, lettera *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «191, comma 1, lettera *l)*,».

Art. 3.

Modifica all'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

1. All'art. 2, comma 1, (Definizioni) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «c-*bis*) "fondo utili": fondo costituito mediante accantonamento delle plusvalenze nette realizzate a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata;»;

b) alla lettera *f)* dopo la parola «ISVAP» sono inserite le seguenti «o IVASS» e dopo le parole «e di interesse collettivo» le seguenti «a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;

c) dopo la lettera *i)* è inserita la seguente «i-*bis*) "plusvalenze nette realizzate": il saldo positivo tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nel periodo di osservazione previsto per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata a seguito della vendita di attività facenti parte della gestione separata;»;

d) alla lettera j sono eliminate le parole «gli strumenti definiti all'art. 1, comma 3» ed inserite le seguenti «gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1 comma 1-*bis*, lettera *c)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 4.

Caratteristiche della gestione separata

1. Dopo l'art. 4 del regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 è aggiunto il seguente: «Art. 4-*bis* (Caratteristiche della gestione separata)

1. La gestione separata può prevedere due diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento per la rivalutazione delle prestazioni dei contratti ad essa collegati, a seconda che sia stato costituito o meno un fondo utili.

2. Nell'ambito della stessa gestione separata, l'impresa può prevedere la coesistenza di contratti ai quali si applicano le due regole di cui al comma 1, avendo cura di salvaguardare il pieno rispetto dei principi stabiliti all'art. 4.».

Art. 5.

Modifica all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

1. Al Titolo II - Costituzione della gestione separata, il comma 2 dell'art. 5 (Adempimenti per la costituzione della gestione separata) è sostituito dal seguente:

«2. Nella delibera di costituzione di cui al comma 1, l'organo amministrativo, anche al fine di garantire il rispetto dei principi generali stabiliti all'art. 4:

a) individua gli importi massimi che, rispetto alla dimensione della gestione separata e nell'arco di un periodo definito, possono essere movimentati in entrata ed in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Le operazioni di entrata ed uscita effettuate da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nell'arco del periodo definito nella delibera si intendono riferite alla medesima operazione. Per le operazioni che superano gli importi massimi in entrata e in uscita la delibera stabilisce idonei presidi da adottare a livello gestionale e contrattuale nonché i periodi di permanenza minima nella gestione separata e le condizioni per l'uscita;

b) stabilisce se accantonare le plusvalenze nette realizzate nel fondo utili e, in tal caso, ne definisce i criteri di attribuzione ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 7-*bis* e 7-*ter*;

c) stabilisce se avvalersi della facoltà di cui all'art. 4-*bis*, comma 2, e, in tal caso, fermo quanto previsto alla lettera *b)*, individua idonei presidi per monitorare la quota delle plusvalenze nette realizzate da attribuire al fondo utili.».

Art. 6.

Modifica all'art. 6 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

1. All'art. 6, comma 1, lettera *d)*, punto *ii)*, dopo la parola «Regolamento» sono soppresse le parole «ISVAP 27 maggio 2008, n. 25» e sono inserite le parole «IVASS 26 ottobre 2016, n. 30» e, alla lettera *j)*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui all'art. 4-*bis*, comma 2, il regolamento della gestione separata reca specifica evidenza della presenza di due differenti regole di determinazione del tasso medio di rendimento, ciascuna applicabile al singolo contratto sulla base di quanto previsto nelle condizioni di assicurazione;».

Art. 7.

Modifica al Titolo III del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

1. Al Titolo III - Amministrazione e gestione - del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, prima dell'art. 7 è inserito il seguente Capo:

«Capo I - Determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata».

Art. 8.

Fondo utili e determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata con attribuzione del fondo utili e trattamento degli strumenti finanziari derivati per strategie di copertura

1. Dopo l'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 sono aggiunti i seguenti:

a) «Art. 7-*bis* (Fondo utili)

1. L'impresa costituisce un fondo utili per ciascuna gestione separata di cui all'art. 5, comma 2, lettere *b)* e *c)*, ove accantonare le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.

2. Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.

3. Il fondo utili concorre interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata, secondo le modalità di cui all'art. 7-*ter*, entro il tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette realizzate vengono accantonate.

4. Per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, il fondo utili accoglie la sola quota parte delle plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione afferente ai contratti sui quali il fondo utili stesso agisce.

5. La quota parte di cui al comma 4 è calcolata come rapporto tra la riserva matematica dei contratti sui quali il fondo utili agisce, comprensiva anche del fondo utili, e la riserva matematica complessiva di tutti i contratti collegati alla gestione separata, comprensiva anche del fondo utili, come risultante dal libro mastro di cui all'art. 12 all'ultima data disponibile.

6. Ai fini del calcolo della quota di cui al comma 4, in presenza di significative variazioni di riserva riscontrate durante il periodo di osservazione della gestione separata, l'impresa può fare riferimento a valori di riserva, differenti da quelli riportati nel libro mastro, che tengano conto di tali variazioni al fine di assicurare la corretta determinazione delle plusvalenze nette realizzate da accantonare nel fondo utili.».
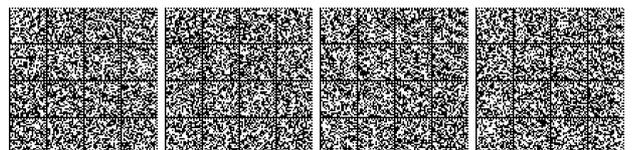
b) «Art. 7-*ter* (Determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata con attribuzione del fondo utili)

1. Fermo quanto disposto dall'art. 7:

a) per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, il risultato finanziario è diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione;

b) per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento dei contratti sui quali agisce il fondo utili, il risultato finanziario e la giacenza media sono riproporzionati sulla base dei criteri indicati all'art. 7-*bis*, commi 5 e 6. Il risultato finanziario così ottenuto è diminuito delle corrispondenti plusvalenze nette realizzate e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa stabilisce di attribuire nel periodo di osservazione. Ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento dei contratti sui quali il fondo utili non agisce si applica il solo art. 7.

2. L'impresa determina la quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario di cui al comma 1, sulla base almeno dei seguenti elementi:

a) i principi generali di cui all'art. 4;

b) il criterio di cui all'art. 7-*bis*, comma 3;

c) il miglior interesse degli assicurati;

d) l'impatto sul rendimento attuale e prospettico della gestione separata tenuto conto del complesso degli impegni assunti in relazione a tutti i contratti collegati alla stessa gestione separata.

3. Fermo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 sulle politiche in materia di investimenti, la quota del fondo utili da attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione è sottoposta alla valutazione dell'organo amministrativo.».

c) «Capo II - Trattamento degli strumenti finanziari derivati per strategie di copertura

Art. 7-*quater* (Deroga alle regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata)

1. In deroga all'art. 7, comma 2, e fermo quanto disposto dalla normativa in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati, qualora l'impresa ricorra a strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata mediante strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione con scadenze inferiori a quelle dei titoli oggetto di copertura, è consentito rinviare l'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura della complessiva operazione di copertura.

2. L'organo amministrativo, nell'ambito della politica di impiego degli strumenti derivati di cui al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, stabilisce se avvalersi della deroga di cui al comma 1 e assicura che il metodo di contabilizzazione adottato sia applicato coerentemente nel tempo.

3. Per ogni strategia di copertura per la quale l'impresa intende avvalersi della deroga di cui al comma 1, l'organo amministrativo valuta preventivamente almeno i seguenti elementi:

a) obiettivi della strategia all'interno della gestione separata;

b) caratteristiche dello strumento derivato disponibile su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione le cui scadenze sono tali da richiederne la chiusura periodica per la durata della strategia giustificando la possibilità di ricorrere alla deroga;

c) caratteristiche dei titoli della gestione separata oggetto della strategia;

d) disponibilità, nell'ambito della gestione separata, dei titoli ammessi per il regolamento dello strumento derivato (c.d. titolo consegnabile);

e) durata della strategia;

f) circostanze che richiedono l'interruzione della negoziazione periodica del derivato prima della scadenza stabilita per la strategia;

g) presidi per monitorare l'operazione all'interno della gestione separata e identificare le azioni da porre in essere qualora la strategia non risponda più agli obiettivi di cui alla lettera *a)*.

4. Fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di rappresentazione in bilancio delle operazioni in derivati, gli utili e le perdite associati alla chiusura periodica della posizione in derivati che è parte della strategia di copertura approvata dall'organo amministrativo, sono contabilizzati, ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui all'art. 7, come segue:

a) la parte di utile o perdita sullo strumento derivato corrispondente alla variazione di valore dei titoli oggetto della strategia viene iscritta in una posta rettificativa del risultato finanziario di periodo determinato ai sensi dell'art. 7 comma 2, separatamente dalle attività della gestione;

b) l'eventuale utile o perdita residuo sullo strumento derivato concorre alla determinazione del rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione;

c) gli utili e le perdite complessivi sullo strumento derivato iscritti nella posta rettificativa dall'inizio della strategia sono attribuiti al calcolo del rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione in cui la strategia è chiusa. A tal fine, la strategia si intende chiusa se: (i) i titoli sottostanti alla strategia di copertura escono dalla gestione separata per scadenza ovvero per realizzo; (ii) la sostituzione dello strumento derivato è interrotta prima della scadenza individuata per la strategia.

5. L'impresa predispone una dettagliata documentazione sulla contabilizzazione di ciascuna strategia di copertura posta in essere con le modalità di cui al presente articolo, con evidenza degli elementi indicati al comma 3. L'impresa annota in un'apposita sezione del libro mastro di cui all'art. 12, comma 1-*bis*, gli utili e le perdite sulle singole negoziazioni di strumenti derivati iscritti nella posta rettificativa.».

Art. 9.

Attività della gestione separata

Al Titolo III - Amministrazione e gestione - del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, prima dell'art. 8, è inserito il seguente Capo:

«Capo III - Attività della gestione separata».
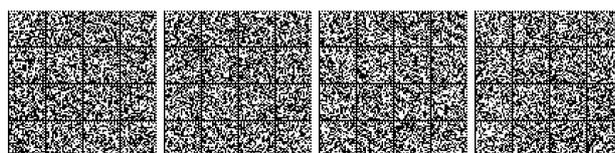
Art. 10.

Modifica all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

1. All'art. 11 (Verifiche contabili sulla gestione separata) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera *c)*, dopo le parole «periodo di osservazione» è eliminato il «;» e sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dell'eventuale applicazione della deroga di cui all'art. 7-*quater*.»;

b) al comma 2, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «c-*bis*) la correttezza, ai sensi degli articoli 7-*bis* e 7-*ter*, della costituzione del fondo utili e della sua attribuzione al rendimento della gestione separata nel periodo di osservazione;».

Art. 11.

Modifica all'art. 12 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

1. All'art. 12 (Libro mastro) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'impresa fornisce evidenza distinta delle plusvalenze nette realizzate.»;

b) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «alla fine di ciascun mese, l'ammontare delle attività che costituiscono la gestione separata e l'ammontare delle corrispondenti riserve matematiche, con separata evidenza del fondo utili per le gestioni separate in cui esso è stato costituito. Per le gestioni separate di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, l'impresa fornisce separata evidenza delle riserve matematiche relative ai contratti sui quali agisce il fondo utili. L'importo delle attività, ivi comprese quelle di cui al comma 2, deve essere almeno pari a quello delle corrispondenti riserve matematiche.»;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Per gli strumenti derivati contabilizzati secondo le modalità di cui all'art. 7-*quater*, comma 4, l'impresa annota in apposita sezione del libro mastro gli importi degli utili realizzati e delle perdite sofferte iscritti nella posta rettificativa e le relative movimentazioni.».

Art. 12.

Modifica all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

1. All'art. 13 (Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata) del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'impresa indica il tasso medio di rendimento determinato ai sensi dell'art. 7 e il tasso medio di rendimento calcolato tenendo conto della quota del fondo utili attribuita come previsto dagli articoli 7-*bis* e 7-*ter*. L'impresa fornisce, inoltre, evidenza analitica delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili, degli importi del fondo utili attribuiti al rendimento e dell'importo residuo del fondo utili secondo le modalità di cui allo schema di rendiconto riportato in Allegato A-*bis*, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa. Il rendiconto riepilogativo è accompagnato da una nota illustrativa dei criteri seguiti per la determinazione della quota del fondo utili attribuita ai fini del calcolo del tasso medio di rendimento, sottoscritta dal responsabile della funzione attuariale. Nei casi di cui all'art. 7-*bis*, comma 6, la nota evidenzia l'evoluzione temporale della riserva matematica, l'importo di riserva utilizzato per la determinazione della quota di plusvalenze da accantonare al fondo utili, il criterio di calcolo utilizzato e illustra nel dettaglio le ragioni sottostanti alla scelta effettuata.»;

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Allegato B» è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero B-*bis* per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili,»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Entro lo stesso termine previsto al comma 1, l'impresa redige il prospetto di vigilanza secondo lo schema riportato in Allegato C, ovvero C-*bis* per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili, l'impresa trasmette all'IVASS un prospetto di movimentazione del fondo utili conformemente alle istruzioni fornite dallo stesso Istituto.»;

e) al comma 4, dopo le parole «Allegati B e C» sono aggiunte le seguenti: «ovvero B-*bis* e C-*bis* per le gestioni separate in cui è presente il fondo utili,» e, dopo le parole «del Regolamento» sono eliminate le seguenti «ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25» ed inserite le seguenti «IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30»;

f) al comma 6, dopo le parole «ai commi 1,» è aggiunta la seguente: «1-*bis*,».

Art. 13.

Modifica all'art. 14 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

1. Al comma 1), lettera *a)*, dell'art. 14 (Comunicazioni all'IVASS), del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, dopo le parole «art. 13, » la parola «comma » è sostituita da: «commi » e sono aggiunte le seguenti parole: «e 1-*bis*, » e dopo la parola «comprensivo » sono inserite le parole «della nota illustrativa di cui all'art. 13, comma 1-*bis*, e ».

Art. 14.

Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti

1. Al Titolo VII - Disposizioni transitorie e finali - del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, sono aggiunti i seguenti articoli:

a) «Art. 14-*bis* (Modifiche ai regolamenti delle gestioni separate preesistenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 è consentito alle imprese di avvalersi della facoltà di cui all'art. 4-*bis*, comma 2, anche a valere sulle gestioni separate preesistenti.
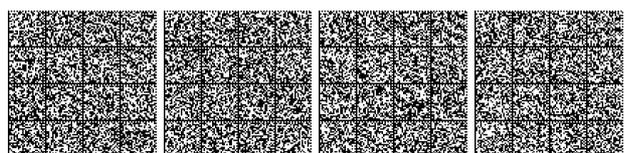
2. Ai fini di cui al comma 1 l'impresa:

a) adotta specifica deliberazione ad opera dell'organo amministrativo in cui sono definiti i criteri di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*;

b) adegua i regolamenti delle gestioni separate alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera *j)*;

c) adegua il libro mastro secondo le disposizioni dell'art. 12.

3. Nell'ambito delle gestioni separate di cui al comma 1, la regola di calcolo prevista agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* trova applicazione esclusivamente in relazione ai contratti stipulati successivamente alla delibera di cui al comma 2, lettera *a)*.

4. L'impresa trasmette all'IVASS il verbale della delibera dell'organo amministrativo adottata ai sensi del comma 2, lettera *a)*, entro quindici giorni dalla sua adozione, unitamente al regolamento della gestione separata modificato.».

b) «Art. 14-*ter* (Informativa ai contraenti)

1. In caso di modifica del regolamento della gestione separata in conformità all'art. 14-*bis*, le imprese, nella comunicazione di cui all'art. 13, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, informano i titolari di contratti di assicurazione sulla vita stipulati prima dell'adozione delle suddette modifiche, del contenuto delle variazioni apportate, avendo cura di specificare che:

a) le modifiche non producono effetti sulle modalità di determinazione del tasso medio di rendimento indicate nel regolamento allegato ai contratti sottoscritti in quanto attengono esclusivamente ai contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ad un tasso medio di rendimento determinato con riferimento alla costituzione del fondo utili;

b) il tasso medio di rendimento applicabile alla rivalutazione delle prestazioni assicurate previste nei contratti preesistenti è individuato nel rendiconto riepilogativo alla voce «tasso medio di rendimento di cui all'art. 7».

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 14-*bis*, l'informativa ai contraenti contenuta nelle aree riservate dei siti internet delle imprese ai sensi dell'art. 38-*bis*, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è aggiornata tempestivamente con le modifiche apportate al regolamento della gestione separata.».

c) «Art. 14-*quater* (Adempimenti a carico delle imprese in caso di utilizzo della deroga relativa ai derivati di copertura)

1. In relazione alle gestioni separate costituite in data antecedente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 per le quali l'organo amministrativo deliberi di avvalersi della deroga di cui all'art. 7-*quater*, l'impresa adegua tempestivamente:

a) i regolamenti delle gestioni separate prevedendo l'indicazione, tra le informazioni di cui all'art. 6, comma 1,lettera *j)*, della decisione di avvalersi della deroga di cui all'art. 7-*quater*;

b) il libro mastro alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1-*bis*;

c) il prospetto di vigilanza di cui all'art. 13, comma 3.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in relazione ai contratti in vigore alla data di adozione della delibera, l'impresa, preventivamente alla data di efficacia, comunica ai contraenti, per iscritto e con linguaggio chiaro e comprensibile, le modifiche al regolamento della gestione separata connesse alla variazione dei criteri di contabilizzazione dei derivati di cui all'art. 7-*quater*, informandoli della possibilità di esercitare, senza l'applicazione di alcun onere, il diritto di riscatto o il trasferimento ad altra gestione separata istituita presso l'impresa, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Al contraente che eserciti il diritto di riscatto ai sensi del comma 2, l'impresa liquida un importo pari alla riserva matematica accantonata sul contratto, calcolata con le medesime basi tecniche adottate per il calcolo dei premi puri, al netto delle eventuali provvigioni liquidate anticipatamente e non ancora recuperate attraverso la corresponsione dei relativi premi. In caso di trasferimento del contratto ad altra gestione separata l'impresa fornisce al contraente tutti i necessari elementi di valutazione delle caratteristiche della gestione separata cui verranno collegate le prestazioni del contratto.».

d) «Art. 14-*quinquies* (Modalità di trasmissione delle informazioni all'IVASS)

1. Per le gestioni separate in cui è istituito un fondo utili dalla data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, l'impresa comunica all'IVASS le informazioni anagrafiche di cui all'art. 5, comma 4, a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 15 gennaio 2019, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5.

2. Per le stesse gestioni separate, l'impresa trasmette i documenti di cui all'art. 13, commi 1, 1-*bis*, 2 e 3, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 2, a partire dal 1 gennaio 2019. A partire dalla stessa data e fino al 15 gennaio 2019, l'impresa trasmette le medesime informazioni anche per i periodi di osservazione delle gestioni separate chiusi tra la data di entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018 e la data del 1° gennaio 2019.

3. L'impresa trasmette il prospetto di cui all'art. 13, comma 3-*bis*, a partire dalla data indicata nelle istruzioni di trasmissione pubblicate dall'IVASS.».

Art. 15.

Integrazioni agli allegati del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011

1. Dopo l'Allegato A del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 è aggiunto l'Allegato A bis;

2. Dopo l'Allegato B del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 è aggiunto l'Allegato B bis;

3. Dopo l'Allegato C del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 è aggiunto l'Allegato C bis.

Art. 16.

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008

1. All'Allegato n. 2 «Nota Integrativa» - Parte B, Sezione 10, Paragrafo 10.4, lettera *b)*, dopo le parole «per rischio finanziario» sono aggiunte le seguenti: «e la Riserva fondo utili.».

2. All'Allegato n. 9 «Piano dei Conti e istruzioni sul contenuto», STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - alla classe C.II.1 Riserve matematiche, alla fine del secondo periodo,
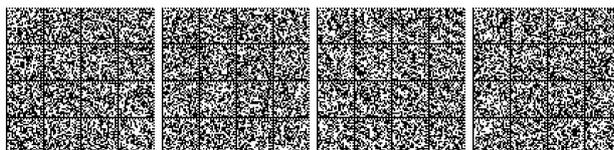
dopo le parole «(paragrafi da 35 a 38 dell'Allegato n. 14 al Regolamento)» sono aggiunte le parole «e la riserva fondo utili (paragrafo 38-*bis* dell'Allegato n. 14 al Regolamento).».

3. All'Allegato n. 14 - «Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che esercita i rami vita ai sensi dell'art. 23-*bis* del Regolamento», al paragrafo 24. «Principi di calcolo del rendimento attuale e prevedibile per i contratti collegati a gestioni interne separate»:

a) dopo il punto 1 è aggiunto il seguente «1-*bis*. Le disposizioni di cui al punto 1 sono estese anche ai contratti collegati a gestioni interne separate le cui prestazioni si rivalutano in base al tasso medio di rendimento determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 7-*ter* del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011. In particolare, nella definizione del rendimento attuale e prevedibile, l'impresa dovrà tener conto di quanto previsto agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.».

b) Dopo il paragrafo 38 è aggiunto il seguente: «38-*bis*. Costituzione della riserva fondo utili

1. Per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base al rendimento della gestione separata con fondo utili di cui agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, l'impresa costituisce la riserva fondo utili che comprende l'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate non attribuite al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

2. La riserva di cui al punto 1 è costituita per ogni gestione separata e si movimenta sulla base dei criteri indicati agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.

3. La somma delle riserve fondo utili relative a tutte le gestioni separate dell'impresa è iscritta nelle riserve matematiche.».

4. All'Allegato n. 14-*ter*. - «Schema di relazione tecnica sulla sufficienza delle riserve tecniche redatta dalla funzione attuariale»:

a) al paragrafo 2.1 - «METODI DI CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE ADOTTATI DALL'IMPRESA», dopo la lettera *c)* è aggiunta la lettera:

«c-*bis*). Riserva fondo utili

Qualora l'impresa abbia costituito la riserva fondo utili, il responsabile della funzione attuariale illustra in modo analitico i criteri alla base della sua determinazione e certifica la coerenza degli stessi con le norme regolamentari vigenti e con quanto deliberato dall'organo amministrativo. Fornisce altresì evidenza di eventuali variazioni apportate dall'impresa, rispetto al precedente esercizio, ai criteri di calcolo adottati. Qualora l'impresa non abbia appostato la riserva fondo utili nel bilancio di esercizio, il responsabile della funzione attuariale ne fornisce evidenza.".

b) All'allegato *d)* alla Relazione tecnica - «EVIDENZA DEGLI IMPORTI DELLE SINGOLE VOCI DI RISERVA AFFERENTI AD OGNI SINGOLO RAMO», nella tabella rubricata «TIPOLOGIA DI RISERVA», dopo la voce «Altre riserve aggiuntive» è aggiunta la seguente: «Riserva fondo utili».

5. All'Allegato n. 16 - «Principi attuariali e regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche dell'impresa di riassicurazione e dell'impresa assicurativa che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione limitatamente alle accettazioni in riassicurazione ai sensi dell'art. 23-*quater* del Regolamento» dopo il paragrafo 13 è aggiunto il seguente:

«13-*bis*. Riserva fondo utili

1. L'impresa costituisce la riserva fondo utili nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 38-*bis* dell'Allegato n. 14.».

Art. 17.

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008

1. All'art. 34 (Comunicazione di fusione o scissione di fondi interni o di gestioni separate) del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Sono ammesse fusioni tra gestioni separate con stesse caratteristiche in termini di regole di determinazione del tasso medio di rendimento. In particolare, fusioni tra gestioni separate:

a) che prevedano la determinazione del tasso medio di rendimento ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011;

b) che prevedano la determinazione del tasso medio di rendimento ai sensi dell'art. 7-*ter*, lettera *a)*, del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011;

c) che prevedano la determinazione del tasso medio di rendimento ai sensi dell'art. 7-*ter*, lettera *b)*, del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.»;

b) al comma 4, alla lettera *g)*, punto 4), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui alle lettera *b)* e *c)* del comma 1-*bis*, è data evidenza anche della riserva fondo utili, di cui al paragrafo 38-*bis* dell'Allegato 14 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, costituita ai sensi dell'art. 7-*bis* del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011.».

Art. 18.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2018

p. Il direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
VISCO

ALLEGATO *A BIS*

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN _______[1]

IMPRESA: CODICE IMPRESA:
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CODICE GESTIONE:
PERIODO DI OSSERVAZIONE:

(cambio in euro alla data di fine periodo_______)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI	di cui DA NEGOZIAZIONE
100 Proventi da investimenti	**A**		
101 Interessi su titoli di Stato in euro			
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro			
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi:			
di cui: 151			
151			
---------------------------			
200 Utili/perdite da realizzi	**B / Bbis**		
201 Titoli di Stato in euro			
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro			
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta			
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta			
207 Titoli azionari quotati in euro			
208 Titoli azionari non quotati in euro			
209 Titoli azionari in valuta quotati			
210 Titoli azionari in valuta non quotati			
211 Immobili			
212 Cambi			
250 Altre tipologie di utili/perdite			
di cui: 251			
251			
-------------------------			

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**		
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**		
500 Spese di revisione contabile	**D**		
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**		
700 Risultato finanziario netto	**S=A+B+C-D-E**		
800 Giacenza media delle attività investite	**G**		

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg. 38/2011)	**R1=S/G**	

Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art 7 bis	**Hi**	
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)	**I**	
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)	**L**	
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7bis comma 5	**M=(Hi+L)/(Hi+I+L)**	

800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7ter, comma 1, lett b).	**O=GxM**	
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7 ter comma 1 lett b)	**N=SxM**	
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011	**F=Bbis xM**	
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	**Q**	
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	**Sbis= N-F+Q**	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7 ter)	**R2=Sbis/O**	

Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7 bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	**Hf**	

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*	tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)*	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex articolo 7 ter)*
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il

Il rappresentante legale dell'impresa

ALLEGATO *B BIS*

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN __________[1]

IMPRESA:
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:
PERIODO DI OSSERVAZIONE:

CODICE IMPRESA:
CODICE GESTIONE:

(cambio in euro alla data di fine periodo_______)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (gg/mm/aaaa)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (gg/mm/aaaa)
	Importi da libro mastro [2]	Importi da libro mastro [2]
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso		
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		
--------------------------		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
di cui: 251		
251		
---------------		
300 Altre attività patrimoniali		
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività:		
di cui: 351		
351		
--- ------------		
400 Passività patrimoniali		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acqusito/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata		

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata
[2] al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (gg/mm/aaaa)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (gg/mm/aaaa)
Riserve matematiche		
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)		
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)		
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 [3]		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 [4]		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 [5]		

[3] da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche
[4] da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione
[5] da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il

Il rappresentante legale dell'impresa

ALLEGATO *C bis*

PROSPETTO DI VIGILANZA DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN __________[1]

IMPRESA: CODICE IMPRESA:
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: CODICE GESTIONE:
PERIODO DI OSSERVAZIONE:

(cambio in euro alla data di fine periodo_______)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (gg/mm/aaaa)			Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (gg/mm/aaaa)		
	Importi da libro mastro [2]	Importi da ultimo bilancio approvato	Attività di cui all'articolo 8, comma 4 del Regolamento (valore corrente)	Importi da libro mastro [2]	Importi da ultimo bilancio approvato	Attività di cui all'articolo 8, comma 4 del Regolamento (valore corrente)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso						
101 BTP						
102 CCT						
103 Altri titoli di Stato emessi in euro						
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta						
105 Obbligazioni quotate in euro						
106 Obbligazioni quotate in valuta						
107 Obbligazioni non quotate in euro						
108 Obbligazioni non quotate in valuta						
150 Altre tipologie di titoli di debito						
di cui: 151						
151						
-------------------------						
200 Titoli di capitale:						
201 Azioni quotate in euro						
202 Azioni non quotate in euro						
203 Azioni quotate in valuta						
204 Azioni non quotate in valuta						
250 Altre tipologie di titoli di capitale:						
di cui: 251						
251						
---------------						
300 Altre attività patrimoniali						
301 Immobili						
302 Prestiti						
303 Quote di OICR						
304 Strumenti derivati						
305 Liquidità						
350 Altre tipologie di attività:						
di cui: 351						
351						
--- ------------						
400 Passività patrimoniali						
401 Debiti per spese di revisione contabile						
402 Debiti per spese per l'acquito/vendita di attività						
1000 Saldo attività della gestione separata						

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata
[2] al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro e riportate nella specifica colonna del prospetto

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	
Tasso minimo di rendimento retrocesso	
Tasso massimo di rendimento retrocesso	
Tasso medio di rendimento retrocesso	

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (gg/mm/aaaa)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (gg/mm/aaaa)
Riserve matematiche		
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)		
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento e prelievo della quota)		
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 [3]		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 [4]		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 [5]		

[3] da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche
[4] da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione
[5] da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il

Il rappresentante legale dell'impresa

18A01482

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 2018.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente l'approvazione del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, gli articoli 6, comma 9 e 16, comma 1;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, recante «Università non statali legalmente riconosciute»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 17, comma 120, il quale prevede, tra l'altro, che le funzioni amministrative concernenti lo Statuto dell'Università istituita in Valle d'Aosta siano esercitate dal Ministero dell'università e della ricerca previa intesa con la Regione Autonoma Valle d'Aosta;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norma in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto 31 ottobre 2000 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente l'autorizzazione all'Università non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, istituita in attuazione dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale;

Visto lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000;

Visto il decreto rettorale n. 148, protocollo n. 7613/A2, del 13 ottobre 2006, concernente la revisione dello Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste;

Visto il decreto rettorale n. 6, protocollo n. 807/I/02, del 6 febbraio 2012, concernente le modifiche al sopra citato Statuto;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, dello Statuto di Ateneo il quale dispone che la revisione dello Statuto stesso è proposta dal Consiglio dell'Università o dal Senato Accademico ed è deliberata dai due organi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

Constatata l'esigenza di apportare alcune modifiche allo Statuto di Ateneo, avuto riguardo, in particolare, all'art. 35, comma 6 e all'art. 39, concernenti, rispettivamente, il trattamento previdenziale del personale docente e il Nucleo di Valutazione di Ateneo;

Richiamata la deliberazione n. 1A, adottata nella seduta congiunta del Consiglio dell'Università e del Senato Accademico dell'Università del 1° giugno 2017, concernente l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello Statuto di Ateneo;

Vista la nota protocollo n. 5307/I/02, del 22 giugno 2017, con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il testo dello Statuto così come modificato per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista, altresì, la nota protocollo n. 5308/I/02, del 22 giugno 2017, con la quale è stato inoltrato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta il testo dello Statuto così come modificato, segnalando la necessità di rimanere in attesa di eventuali osservazioni da parte del competente Ministero al fine di effettuare le valutazioni del caso e di raggiungere la prescritta intesa ai sensi del disposto di cui all'art. 17, comma 120, della citata legge n. 127/1997;

Vista la nota protocollo n. 6829/I/02, del 18 agosto 2017, con la quale la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero competente ha formulato alcune osservazioni in merito alle modifiche allo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste;
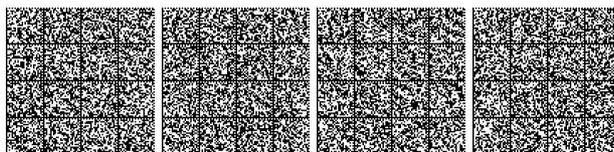
Richiamata la deliberazione n. 2A, adottata nella seduta congiunta del Consiglio dell'Università e del Senato Accademico dell'Università del 24 ottobre 2017, nell'ambito della quale è stato approvato il testo definitivo dello Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, contenente le modifiche richieste dal competente Ministero;

Vista la nota protocollo n. 10193/I/02, del 21 novembre 2017, con la quale la versione definitiva dello Statuto in argomento è stata trasmessa alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;

Vista, inoltre, la nota del Dirigente della Direzione delle Politiche educative, Dipartimento della Sovrintendenza agli studi, Assessorato regionale all'istruzione e cultura, protocollo n. 34/I/02, dell'8 gennaio 2018, con la quale è stato comunicato che la Giunta regionale della Valle d'Aosta, con deliberazione n. 1754, adottata in data 11 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole in merito alle modifiche dello Statuto proposte dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ai fini dell'intesa prevista dall'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista, altresì, la nota protocollo n. 85/I/02, del 9 gennaio 2018, con la quale è stato trasmesso al Ministero competente il testo definitivo dello Statuto, contenente le modifiche apportate;

Vista, infine, la nota prot. univ. n. 1697/I/02, dell'8 febbraio 2018, con la quale la Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del Ministero competente, a fronte del recepimento delle modifiche richieste, ha espresso il nulla osta alla pubblicazione del testo dello Statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

Ritenuto che risulta essere, quindi, concluso il procedimento per la revisione dello Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste;

Preso atto che, in ragione di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all'emanazione dello Statuto, come modificato a seguito del procedimento sopra richiamato;

Decreta:

1. È emanato lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, come modificato a seguito del procedimento prescritto all'art. 8, comma 1 dello Statuto vigente, allegato al presente decreto - in lingua italiana e in lingua francese - a costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato all'Albo on-line di Ateneo e inviato, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989, al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 16 febbraio 2018

Il rettore: CASSELLA

ALLEGATO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

STATUTO DI ATENEO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
ISTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1 - *Istituzione dell'Università non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta*

1. E' istituita, in Aosta, l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. L'Università della Valle d'Aosta, di seguito denominata Università, è abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi delle norme nazionali e dell'Unione europea.

2. L'Università opera nell'ambito delle norme di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle altre fonti normative che espressamente individuano come soggetti destinatari le università non statali, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria, in quanto compatibili.

Art. 2 - *Principi generali*

1. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento.
2. Concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio, anche con particolare riguardo alle specificità linguistico - culturali della Regione Valle d'Aosta.
3. Nell'ambito della sua vocazione internazionale promuove la cooperazione culturale e scientifica in particolare con i paesi appartenenti all'area francofona; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti, nonché il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.

4. L'università opera nel rispetto del principio delle pari opportunità e ne promuove la realizzazione nella comunità universitaria.

UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

STATUTS DE L'UNIVERSITÉ
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE IER
CRÉATION DE L'UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE
PRINCIPES DIRECTEURS

Art. 1er – *Création de l'Université libre de la Vallée d'Aoste légalement reconnue*

1. Est créée, à Aoste, l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste. L'Université de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée l'Université, est habilitée à délivrer des diplômes de l'enseignement supérieur légalement reconnus en vertu des normes nationales et des normes de l'Union Européenne.
2. L'Université fonctionne conformément au dernier alinéa de l'art. 33 de la Constitution italienne, ainsi qu'aux textes législatifs visant les universités libres et, dans la mesure où ils sont applicables à ces dernières, aux principes généraux de la législation en matière d'enseignement supérieur.

Art. 2 – *Principes généraux*

1. L'Université développe et diffuse la culture, les sciences et l'enseignement supérieur par ses activités conjointes de recherche et d'enseignement.
2. Dans le cadre de son autonomie, l'Université contribue à identifier et à atteindre les objectifs d'essor culturel et de développement socio-économique du territoire régional, compte tenu également des spécificités linguistiques et culturelles de la Région Vallée d'Aoste.
3. De par sa vocation internationale, l'Université promeut la coopération culturelle et scientifique, en particulier avec les pays de l'espace francophone. Elle participe à l'intégration européenne des établissements universitaires, par la mobilité des enseignants et des étudiants, ainsi que par la reconnaissance des études et des titres universitaires.
4. L'Université opère dans le respect du principe de l'égalité des chances, qu'elle promeut dans la communauté universitaire.

Art. 3 - *Libertà di ricerca e di insegnamento*	**Art. 3 – *Liberté de recherche et d'enseignement***
1. L'Università, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura libertà di ricerca e di insegnamento.	1. Un des objectifs institutionnels de l'Université est de garantir la liberté de recherche et d'enseignement.
2. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore. L'Università garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti e garantisce, altresì, autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dal presente Statuto.	2. L'Université ayant pour mission fondamentale la recherche, celle-ci est un des rôles essentiels de tout professeur et chercheur. L'Université garantit la liberté d'enseignement de chaque enseignant ainsi que l'autonomie des différentes structures d'enseignement, dans les limites prévues par les présents Statuts.
3. Ogni valutazione sull'attività di ricerca e di insegnamento è esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.	3. Toute évaluation de la recherche et de l'enseignement relève exclusivement d'organismes scientifiques compétents.
4. Il Nucleo di Valutazione presenta periodicamente al Consiglio dell'Università e al Senato accademico una relazione sullo stato dell'attività didattica e di ricerca e sulla qualità dei risultati raggiunti.	4. La Cellule d'évaluation soumet périodiquement au Conseil de l'Université et au Sénat un rapport sur la situation de l'enseignement et de la recherche et sur la qualité des résultats obtenus.
Art. 4 - *Diritto allo studio e servizi agli studenti*	**Art. 4 – *Droit aux études supérieures et services à l'intention des étudiants***
1. L'Università organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e si impegna a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo.	1. L'Université s'organise pour promouvoir le droit aux études et pour permettre aux étudiants de tirer le maximum de profit de leurs études. Elle s'engage à adopter toute mesure de nature à améliorer les conditions des étudiants à l'Université.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo può definire le diverse tipologie di studenti sulla base di standard qualitativi e quantitativi di impegno dedicato all'Università e allo studio universitario. Gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio e la disciplina della partecipazione agli organi collegiali sono tenuti ad operarvi adeguato riferimento, anche con riguardo all'effettiva osservanza dei principi di cui al successivo art. 5.	2. Le Règlement des études de l'Université peut définir les différents types d'étudiants sur base de standards qualitatifs et quantitatifs mesurant leur engagement dans l'Université et dans leurs études. Les actions visant à la promotion du droit aux études et les règles de participation des étudiants aux organes collégiaux tiennent compte dudit Règlement, tout en respectant les principes prévus à l'art.
3. L'Università promuove le attività culturali e ricreative degli studenti attraverso apposite forme organizzative e rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati, nonché con le associazioni, operanti in tali ambiti.	3. Pour favoriser les activités culturelles et récréatives des étudiants, l'Université crée des structures organisationnelles et représentatives ad hoc, en passant des conventions avec les organismes publics et privés et les associations actifs dans ces domaines.
4. L'Università collabora alla promozione delle attività sportive anche tramite apposite convenzioni con enti pubblici o privati allo scopo di dare attuazione alla pratica sportiva in ambito universitario.	4. L'Université collabore à la promotion des activités sportives, entre autres en signant des conventions avec des organismes publics ou privés, dans le but de favoriser la pratique du sport en milieu universitaire.
Art. 5 - *Principi comuni di comportamento*	**Art. 5 – *Principes communs de comportement***
1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento:	1. Le personnel enseignant, le personnel technique et administratif et les étudiants partagent les principes et les règles de comportement suivants:

a) osservanza del presente Statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione; b) rispetto del codice etico di Ateneo, la cui violazione comporta l'irrogazione della sanzione del richiamo scritto e, in caso di recidiva, la pubblicazione della sanzione sul sito web di Ateneo; c) rispetto reciproco come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e dalla consapevolezza della funzione che essa assolve nella società; d) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro.	a) Respect des présents Statuts et engagement personnel pour leur application; b) Respect du Code éthique de l'Université, dont la violation donne lieu à avertissement écrit et, en cas de récidive, à la publication de la sanction sur le site Web de l'Université; c) Respect mutuel exigé par l'appartenance de tous à l'institution et par la conscience de la mission de celle-ci dans la société. d) Respect des locaux, des installations et des biens affectés par l'Université à l'enseignement, à la recherche et aux services généraux, par la sauvegarde du bon fonctionnement et du bon état de ceux-ci.
2. I docenti, inoltre, riconoscono i valori: a) della cooperazione in materia di attività scientifica, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca; b) dell'adempimento dei doveri accademici e della collaborazione nell'attività didattica.	2. Les enseignants reconnaissent, en outre, les valeurs: a) De la coopération scientifique, autant que le permet la spécificité de la recherche; b) Du respect de la déontologie universitaire et de la collaboration dans l'enseignement.
3. Gli studenti si impegnano alla frequenza degli insegnamenti e alla diligenza nello studio, alla collaborazione con le altre componenti universitarie e all'impegno fattivo negli organi ove sia richiesta la loro presenza.	3. Les étudiants s'engagent à fréquenter les cours et à étudier diligemment, à collaborer avec les autres parties prenantes de la vie de l'Université et à participer activement aux travaux des organes où leur présence est exigée.
4. Il personale tecnico-amministrativo concorre alla più efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima.	4. Le personnel technique et administratif contribue à l'utilisation optimale des ressources offertes par l'Université ainsi qu'à la meilleure efficacité possible des services.
Art. 6 - *Principi relativi all'attività amministrativa*	**Art. 6 – *Principes régissant l'administration***
1. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.	1. L'Université opte pour la méthodologie programmation-contrôle de gestion.
2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.	2. Le contrôle de gestion s'appuie sur l'évaluation de la rigueur, de l'efficience et de l'efficacité de l'activité en fonction d'indicateurs permettant de mesurer les ressources engagées, les modalités de leur utilisation, les résultats obtenus ainsi que le taux de réalisation des objectifs fixés.
3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Università, anche ai fini della ripartizione delle risorse.	3. Les résultats du contrôle de gestion font l'objet d'une évaluation lors des prises de décisions réservées aux organes de direction de l'Université, éventuellement en vue de l'affectation des ressources.
4. L'attività dell'Università si ispira ai principi della responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni, del controllo della regolarità degli atti posti in essere e della verifica dei risultati raggiunti.	4. L'Université adhère aux principes de la responsabilité personnelle dans la mise en œuvre des décisions, du contrôle de la régularité des actes administratifs et de l'analyse des résultats obtenus.

Art. 7 - *Principi relativi all'organizzazione*	**Art. 7 – *Principes régissant l'organisation***
1. L'organizzazione dell'Università ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalità all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca.	1. L'organisation de l'Université vise en priorité à assurer le bon fonctionnement de l'enseignement et de la recherche.
2. A tal fine, l'organizzazione è ispirata ai principi della:	2. Dans ce but, l'organisation s'inspire des principes suivants:
a) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio in funzione della peculiarità delle situazioni in cui operano;	a) Harmonisation de l'organisation interne des structures d'enseignement, de recherche et de service en fonction des situations spécifiques dans lesquelles elles opèrent;
b) delegabilità delle funzioni spettanti agli organi monocratici e collegiali, salvo quelle ritenute necessarie all'assolvimento della funzione attribuita all'organo stesso dal presente Statuto;	b) Possibilité de déléguer des fonctions du ressort des organes individuels et collégiaux, exception faite des fonctions considérées comme nécessaires à l'accomplissement de la mission attribuée à ces organes par les présents Statuts;
c) collaborazione con soggetti esterni per l'assolvimento dei compiti di cui al primo comma, anche tramite la partecipazione agli organismi previsti all'art. 34.	c) Collaboration avec des tiers pour l'accomplissement des tâches visées au premier alinéa du présent article, le cas échéant, par la participation aux organismes visés à l'art. 34.
CAPO II FONTI NORMATIVE	**CHAPITRE II SOURCES DE DROIT**
Art. 8 - *Statuto e Regolamenti*	**Art. 8 - *Statuts et règlements***
1. Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione. La sua revisione è proposta dal Consiglio dell'Università o dal Senato accademico ed è deliberata dai due organi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.	1. Les présents Statuts sont l'expression fondamentale de l'autonomie de l'Université selon les principes de l'art. 33 de la Constitution italienne. Leur révision ne peut être proposée que par le Conseil de l'Université ou par le Sénat. Elle est approuvée par ces deux organes réunis en séance conjointe, à la majorité absolue des membres de chacun d'eux.
2. I regolamenti di Ateneo sono emanati dal Rettore previa approvazione a maggioranza assoluta dei componenti:	2. Les règlements de l'Université sont promulgués par le recteur, après approbation par la majorité absolue des membres.
– del Consiglio dell'Università, per quanto attiene al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché ai relativi regolamenti attuativi;	– du Conseil de l'Université, en ce qui concerne le règlement pour l'administration, les finances et la comptabilité ainsi que les règlements d'application que des règlements d'application;
– del Senato accademico, per quanto riguarda il Regolamento didattico di Ateneo, nonché i relativi regolamenti attuativi.	– du Sénat de l'Université, en ce qui concerne le règlement des études de l'Université, ainsi que les règlements d'application.
3. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca sono adottati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi per l'approvazione al Senato accademico ed emanati con decreto del Rettore.	3. Les règlements des structures d'enseignement et de recherche sont adoptés à la majorité absolue des membres de leurs Conseils respectifs, puis transmis au Sénat de l'Université pour approbation et promulgués par arrêté du recteur.
4. Il Consiglio dell'Università può adottare, per specifiche materie e sentito il Senato accademico, ulteriori regolamenti di Ateneo dichiarandone	4. Pour des matières spécifiques et après avoir consulté le Sénat, le Conseil de l'Université peut adopter d'autres règlements, en précisant leur champ d'application.

espressamente la natura. 5. Lo Statuto, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di emanazione a fronte di particolari motivi di urgenza. 6. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo *on-line* dell'Università, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di emanazione a fronte di particolari motivi di urgenza.	5. Les Statuts, promulgués par arrêté du recteur, entrent en vigueur le quinzième jour suivant leur publication au Journal Officiel de la République italienne, sauf disposition contraire prévue par l'acte de promulgation en cas d'urgence particulière. 6. Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour suivant leur publication au tableau officiel d'affichage sur le site Web de l'Université, sauf disposition contraire prévue par l'acte de promulgation en cas d'urgence particulière.
CAPO III **ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ**	**CHAPITRE III** **ORGANISATION DE L'UNIVERSITÉ**
Art. 9 - *Organizzazione* 1. Sono organi di Ateneo: a) il Consiglio dell'Università; b) il Presidente del Consiglio dell'Università; c) il Rettore; d) il Senato accademico; e) la Giunta esecutiva, laddove istituita; f) il Direttore Generale; g) il Collegio dei revisori dei conti; h) il Nucleo di valutazione; i) il Collegio di disciplina. 2. Sono organi consultivi e di proposta: a) il Consiglio degli studenti; b) la Commissione permanente di coordinamento Regione Autonoma Valle d'Aosta - Università; c) il Comitato permanente di garanzia; d) le Commissioni consultive paritetiche docenti-studenti. 3. Sono strutture didattiche e di ricerca i Dipartimenti. Sono organi delle strutture didattiche e di ricerca gli organi, collegiali o monocratici, preordinati al loro funzionamento come individuati dal presente Statuto. 4. È struttura di amministrazione e supporto tecnico la Direzione generale che può articolarsi in diverse unità organizzative, anche dislocate presso le singole strutture didattiche e di ricerca. 5. La costituzione delle strutture didattiche e di ricerca, anche di differente tipologia rispetto a quelle indicate al precedente comma 3, è deliberata dal Consiglio dell'Università, anche su proposta del Senato accademico, in conformità al piano triennale di sviluppo dell'Ateneo e sentito il Nucleo di valutazione.	**Art. 9 – *Organisation*** 1. Les organes de l'Université sont : a) Le Conseil de l'Université; b) Le président du Conseil de l'Université; c) Le recteur; d) Le Sénat de l'Université; e) Le Bureau exécutif, lorsqu'il a été créé; f) Le directeur général; g) Le Collège des commissaires aux comptes; h) La Cellule d'évaluation; i) Le Conseil de discipline. 2. Les organes de consultation et de proposition sont : a) Le Conseil des étudiants ; b) La Commission permanente de coordination Région autonome Vallée d'Aoste - Université ; c) Le Comité permanent de surveillance ; d) Les Commissions paritaires enseignants-étudiants. 3. Les structures d'enseignement et de recherche sont les Départements. Les organes des structures d'enseignement et de recherche sont les organes collégiaux ou individuels assurant leur fonctionnement, tels qu'ils sont indiqués par les présents Statuts. 4. La structure administrative et technique est la Direction générale, qui peut se subdiviser en plusieurs unités, éventuellement affectées aux structures d'enseignement et de recherche. 5. La création des structures d'enseignement et de recherche, qui peuvent être différentes de celles visées à l'alinéa 3, est arrêtée par le Conseil de l'Université, éventuellement sur proposition du Sénat de l'Université, conformément au plan triennal de développement de l'Université et après consultation de la Cellule d'évaluation.

Art. 10 - *Fonti di finanziamento*	**Art. 10 – *Sources de financement***
1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da finanziamenti e contributi dello Stato e della Regione della Valle d'Aosta, dall'eventuale partecipazione a progetti dell'Unione Europea, nonché dai beni, contributi, sovvenzioni e fondi devoluti da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo.	1. Les sources de financement de l'Université se composent de financements et de contributions de l'État et de la Région autonome Vallée d'Aoste, d'éventuelles participations à des projets de l'Union Européenne ainsi que des donations, des contributions, des subventions et des soutiens financiers issus d'organismes publics ou privés, à quelque titre que ce soit.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari e da redditi conseguenti a prestazioni.	2. Les recettes propres de l'Université se composent de droits d'inscription et de droits supplémentaires ainsi que de recettes provenant de prestations pour tiers.
TITOLO II ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ	**TITRE II ORGANES CENTRAUX DE L'UNIVERSITÉ**
Art. 11 - *Consiglio dell'Università : competenze*	**Art. 11 – *Conseil de l'Université : compétences***
1. Il Consiglio dell'Università è l'organo di indirizzo che stabilisce le linee generali di sviluppo dell'Ateneo e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dello stesso.	1. Le Conseil de l'Université est l'organe d'orientation qui fixe les axes généraux de développement de l'Université et en supervise la gestion administrative, financière, économique et patrimoniale.
2. Il Consiglio dell'Università esercita le competenze attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti e, in particolare:	2. Le Conseil de l'Université exerce les compétences qui lui sont attribuées par les présents Statuts et par les règlements. En particulier :
a) determina, coerentemente alle linee generali di sviluppo dell'Ateneo ed in funzione delle finalità istituzionali, gli obiettivi strategici di sviluppo per ciascun triennio;	a) Il fixe les objectifs stratégiques de développement pour chaque triennat, conformément aux axes généraux de développement et aux finalités institutionnelles de l'Université;
b) approva, valutata la coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo, il piano triennale di sviluppo di Ateneo a ciò destinando le risorse finanziarie disponibili;	b) Il approuve le plan triennal de développement de l'Université, après avoir évalué sa cohérence avec les objectifs stratégiques de développement, et il y affecte les ressources financières disponibles;
c) predispone, sentito il Senato accademico ed in conformità al piano triennale di sviluppo, il piano di utilizzo e ampliamento delle strutture e i relativi interventi di adeguamento e miglioramento delle stesse;	c) Il définit, le Sénat de l'Université entendu et conformément au plan triennal de développement, le plan d'utilisation et d'agrandissement des structures ainsi que les mesures permettant leur aménagement et leur amélioration;
d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Università;	d) Il approuve le budget prévisionnel et les comptes de l'Université;
e) nomina, con decreto del Presidente, il Rettore, nell'ambito di una rosa di tre nominativi proposta dal Senato accademico e composta da professori universitari ordinari tra i quali almeno uno scelto al di fuori dell'Università della Valle d'Aosta;	e) Il nomme le recteur, par arrêté du président, sur une liste de trois professeurs ordinaires proposés par le Sénat de l'Université, dont un au moins est choisi en dehors de l'Université de la Vallée d'Aoste ;
f) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché tutti i relativi	f) Il approuve le règlement pour l'administration, les finances et la comptabilité

regolamenti attuativi in esso previsti;	ainsi que tous les règlements d'application prévus par ce dernier;
g) approva e delibera le modificazioni agli organici di Ateneo del personale docente e tecnico-amministrativo, ne delibera le nomine e le assunzioni e definisce il relativo trattamento giuridico-economico;;	g) Il décide des modifications concernant les effectifs du personnel enseignant et du personnel technique et administratif de l'Université ainsi que des nominations et du recrutement de ces personnels et en définit le statut et le traitement ;
h) nomina il Direttore generale;	h) Il nomme le directeur général;
i) delibera, anche su proposta del Senato accademico, l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca nel rispetto dei criteri di cui all'art. 9, comma 5;	i) Il décide, éventuellement sur proposition du Sénat de l'Université, de la création des structures d'enseignement et de recherche dans le respect des critères prévus à l'alinéa 5 de l'art. 9;
j) delibera, su proposta del Senato accademico, l'ammontare complessivo dei finanziamenti per la ricerca;	j) Il décide, sur proposition du Sénat de l'Université, du montant global des financements affectés à la recherche ;
k) designa, a norma dell'art. 38, i membri di propria competenza del Collegio dei revisori dei conti;	k) Il désigne, en vertu de l'art. 38, les membres du Collège des commissaires aux comptes qui relèvent de sa compétence ;
l) designa, a norma dell'art. 39, i membri di propria competenza del Nucleo di valutazione;	l) Il désigne, en vertu de l'art. 39, les membres de la Cellule d'évaluation qui relèvent de sa compétence ;
m) delibera sulle modalità e sui limiti di ammissione degli studenti, su proposta del Senato accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;	m) Il fixe les modalités d'accès aux filières d'études et le numerus clausus des étudiants, sur proposition du Sénat de l'Université et après avoir évalué la capacité d'accueil des structures scientifiques, pédagogiques et logistiques ;
n) delibera sull'ammontare delle tasse di iscrizione, sui contributi ed eventuali oneri, nonché sull'istituzione di borse di studio e sui criteri e le modalità per la relativa erogazione;	n) Il fixe le montant des droits d'inscription, des droits supplémentaires et de toute autre charge et il décide de la création de bourses d'études et des critères d'octroi de celles-ci ;
o) propone modifiche al presente Statuto e le approva secondo il procedimento previsto all'art. 8, comma 1;	o) Il propose les modifications des présents Statuts et les approuve suivant la procédure prévue au premier alinéa de l'art. 8 ;
p) delibera su ogni altra questione di interesse dell'Università non demandata ad altri organi dal presente Statuto.	p) Il décide de toute question concernant l'Université et ne relevant pas, selon les présents Statuts, de la compétence d'autres organes.
Art. 12 - ***Consiglio dell'Università: composizione***	**Art. 12 –** ***Conseil de l'Université: composition***
1. Il Consiglio dell'Università è composto:	1. Le Conseil de l'Université est composé des membres suivants:
a) dal Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che lo presiede;	a) Le président de la Région autonome Vallée d'Aoste, qui le préside;
b) dal Rettore, con funzioni di Vice Presidente;	b) Le recteur, qui exerce les fonctions de vice-président;
c) dal Direttore generale;	c) Le directeur général;
d) da un rappresentante dei professori di ruolo e da un rappresentante dei ricercatori universitari, eletti secondo modalità e criteri stabiliti dal Senato accademico;	d) Un représentant des professeurs titulaires ainsi qu'un représentant des chercheurs universitaires, élus conformément aux modalités et aux critères fixés par le Sénat de l'Université;
e) da un rappresentante degli studenti, eletto	e) Un représentant des étudiants, élu selon les

secondo modalità e criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 42, comma 3; f) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento approvato dal Consiglio dell'Università; g) dall'Assessore regionale all'Istruzione e alla Cultura; h) dal Sindaco della città di Aosta; i) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali; j) da un dirigente del Ministero competente per l'Università, designato dal Ministro; k) da tre membri nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza gestionale-amministrativa, di cui almeno uno appartenente all'area francofona.	modalités et les critères fixés par le règlement visé à l'alinéa 3 de l'art. 42; f) Un représentant du personnel technique et administratif élu selon les modalités et les critères fixés par un règlement approuvé par le Conseil de l'Université; g) L'assesseur régional à l'éducation et à la culture; h) Le syndic de la Ville d'Aoste; i) Le président du Conseil permanent des collectivités locales; j) Un dirigeant du Ministère en charge de l'enseignement supérieur, désigné par le Ministre; k) Trois membres nommés par le Gouvernement régional de la Vallée d'Aoste, dont un au moins appartenant à l'espace francophone, choisis parmi des hautes personnalités culturelles ayant une compétence reconnue dans le domaine de la gestion et de l'administration.
2. Possono, altresì, far parte del Consiglio rappresentanti di enti, pubblici e privati, che si impegnino a contribuire, per un triennio, al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati. Tali membri, in numero complessivamente non superiore a tre, sono nominati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta su designazione degli enti che si impegnano alla contribuzione. La soglia minima della contribuzione è stabilita dal Consiglio dell'Università.	2. Peuvent également faire partie du Conseil des représentants d'organismes publics et privés s'engageant à contribuer, pendant trois ans, au budget de l'Université, par le versement de fonds non affectés. Ces membres, au nombre de trois maximum, sont nommés par le Gouvernement régional de la Vallée d'Aoste sur proposition des organismes concernés. Le seuil minimum de la contribution est défini par le Conseil de l'Université.
3. I componenti elettivi e/o designati del Consiglio rimangono in carica tre anni accademici e possono essere eletti e/o designati per non oltre due mandati consecutivi. I componenti, identificati in ragione dell'ufficio ricoperto, fanno parte del Consiglio per la durata del loro mandato.	3. Les membres élus et/ou désignés du Conseil de l'Université restent en charge pour trois années universitaires et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Les membres siégeant ès qualité font partie du Conseil pendant toute la durée de leur mandat.
Art. 13 - *Consiglio dell'Università: funzionamento*	**Art. 13 – *Conseil de l'Université : fonctionnement***
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La richiesta deve essere formulata direttamente al Presidente, il quale provvede a fissare la data del Consiglio entro i 45 giorni successivi. 2. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono stabilite dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.	1. Le Conseil est convoqué par son président en séance ordinaire au moins une fois tous les trois mois et en séance extraordinaire lorsque au moins un tiers de ses membres en fait la demande. Ladite demande doit être adressée directement au président, qui fixe la date de la séance du Conseil dans les 45 jours qui suivent. 2. Les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par le règlement intérieur approuvé à la majorité absolue de ses membres.
Art. 14 - *Presidente del Consiglio dell'Università*	**Art. 14 – *Président du Conseil de l'Université***
1. Il Presidente del Consiglio dell'Università convoca e presiede le adunanze del Consiglio	1. Le président du Conseil de l'Université en convoque et en préside les séances.

stesso.	
2. In particolare:	2. En particulier :
a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, fatta salva la competenza del Rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;	a) Il veille à l'exécution des décisions du Conseil, sous réserve des compétences du recteur en matière de recherche scientifique et d'enseignement;
b) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;	b) Il adopte, en cas de nécessité et d'urgence, des mesures du ressort du Conseil, qui les ratifie à la séance suivante;
c) ha la rappresentanza legale dell'Università.	c) Il représente légalement l'Université ;
d) può delegare al Vice Presidente, con proprio decreto, specifiche competenze e attribuzioni.	d) Il peut, par arrêté, déléguer au vice-président des compétences et des attributions spécifiques.
Art. 15 – *Giunta esecutiva*	**Art. 15 – *Bureau exécutif***
1. Il Consiglio dell'Università, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di governo dell'Ateneo, può nominare una Giunta esecutiva alla quale possono essere delegate competenze e attribuzioni tra quelle individuate all'art. 11, fatte salve quelle di cui alle lettere a), b) d), e), e h) del comma 2, del medesimo art. 11.	1. Afin de rendre plus efficace et performante la direction de l'Université, le Conseil de l'Université peut nommer un Bureau exécutif auquel peuvent être déléguées des compétences et des attributions visées à l'art. 11, exception faite des attributions visées aux lettres a), b), d), e) et h) de l'alinéa 2.
2. La Giunta esecutiva è presieduta dal Rettore ed è composta da almeno altri due e non oltre quattro componenti, di cui almeno uno di estrazione accademica, nominati dal Consiglio dell'Università anche nell'ambito dei suoi membri.	2. Présidé par le recteur, le Bureau exécutif est composé, en plus de ce dernier, de deux à quatre membres, dont au moins un enseignant universitaire, choisis ou non en son sein par le Conseil de l'Université.
3. Il funzionamento della Giunta esecutiva è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università ed emanato con decreto rettorale.	3. Le fonctionnement du Bureau exécutif est soumis à un règlement ad hoc approuvé par le Conseil de l'Université et promulgué par arrêté du recteur.
Art. 16 – *Rettore*	**Art. 16 – *Recteur***
1. Il Rettore resta in carica per un quadriennio accademico e può essere confermato per non più di due volte.	1. Le recteur est nommé pour quatre années universitaires. Son mandat ne peut être renouvelé que deux fois.
2. Il Rettore rappresenta l'Università nelle sedi accademiche e della ricerca scientifica. In particolare:	2. Le recteur représente l'Université au sein des instances universitaires et de la recherche scientifique. En particulier :
a) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio dell'Università e con la Giunta esecutiva laddove istituita;	a) Il convoque et préside le Sénat de l'Université et en assure la liaison avec le Conseil de l'Université et avec le Bureau exécutif, lorsqu'il existe;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico;	b) Il veille à l'exécution des décisions du Sénat de l'Université;
c) fa parte di diritto, per la durata del mandato, del Consiglio dell'Università e della Giunta Esecutiva laddove istituita**;**	c) Pendant son mandat, il est membre de droit du Conseil de l'Université et du Bureau exécutif, lorsqu'il existe;
d) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;	d) Il présente, au début de chaque année universitaire, un rapport public sur l'état de l'Université;
e) nomina con proprio decreto i Direttori dei Dipartimenti, eletti dai rispettivi Consigli, nonché i responsabili, comunque denominati, di ulteriori strutture didattiche e di ricerca istituite nel rispetto	e) Il nomme, par arrêté, les directeurs des Départements, élus par leurs Conseils respectifs, ainsi que les responsables, quel que soit leur titre, d'autres structures

di quanto disposto all'art. 9, comma 5**;**	d'enseignement et de recherche créées conformément à l'alinéa 5 de l'art. 9;
f) esercita le attribuzioni specificamente attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti e sottoscrive le convenzioni di cooperazione didattica e scientifica;	f) Il exerce les fonctions qui lui sont attribuées par les présents Statuts et par les règlements et il signe les conventions de coopération pédagogique et scientifique;
g) esercita l'azione disciplinare e commina direttamente le sanzioni non superiori alla censura.	g) Il exerce le pouvoir disciplinaire et impose directement les sanctions jusqu'au blâme.
3. In caso di necessità e indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.	3. En cas de nécessité et d'extrême urgence, le recteur peut prendre toute mesure administrative du ressort du Sénat de l'Université, qui la ratifie à sa séance suivante.
4. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Pro Rettore, scelto tra i professori di prima fascia di ruolo dell'Ateneo, non titolari di altre cariche accademiche, al quale delegare specifiche competenze e attribuzioni. La durata del mandato del Pro Rettore è stabilita nel decreto di nomina e, in ogni caso, non può eccedere quella del Rettore.	4. Le recteur nomme, par arrêté, un vice-recteur, choisi parmi les professeurs titulaires de premier niveau de l'Université n'exerçant aucune autre fonction, auquel il peut déléguer des compétences et des attributions spécifiques. La durée du mandat du vice-recteur est fixée par son arrêté de nomination et ne peut en aucun cas excéder la durée du mandat du recteur.
5. Il Rettore può nominare uno o più delegati, scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori universitari dell'Ateneo, ai quali affidare compiti istruttori per specifiche materie, nonché per la rappresentanza dell'Ateneo negli organismi regionali, nazionali e internazionali e nei comitati da questi istituiti. La durata del mandato dei delegati rettorali è stabilita nel decreto di nomina e, in ogni caso, non può eccedere quella del Rettore.	5. Le recteur peut nommer un ou plusieurs délégués, choisis parmi les professeurs titulaires et les chercheurs de l'Université, qu'il peut charger d'instruire certains dossiers et de représenter l'Université dans des instances régionales, nationales et internationales et dans les commissions créées par ces dernières. La durée du mandat des délégués du recteur est fixée par leur arrêté de nomination et ne peut en aucun cas excéder la durée du mandat du recteur.
Art. 17 - ***Senato accademico: competenze***	**Art. 17 –** ***Sénat académique : compétences.***
1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e di ricerca.	1. Le Sénat de l'Université exerce toutes les compétences ayant trait à la programmation et à la coordination de l'enseignement et de la recherche à l'Université, sans préjudice des attributions des structures d'enseignement et de recherche.
2. In particolare:	2. En particulier :
a) approva, su proposta dei Consigli delle strutture didattiche e di ricerca nel rispetto degli obiettivi strategici di sviluppo, il piano di sviluppo triennale per le attività didattiche e di ricerca;	a) Il approuve le plan triennal de développement de l'Université pour l'enseignement et la recherche, sur proposition des Conseils des structures d'enseignement et de recherche et en conformité avec les objectifs stratégiques de développement;
b) approva il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti interni adottati dalle strutture didattiche e di ricerca;	b) Il approuve le Règlement des études de l'Université et les règlements intérieurs adoptés par les structures d'enseignement et de recherche;
c) propone al Consiglio dell'Università la disciplina delle procedure di selezione dei professori a contratto;	c) Il propose au Conseil de l'Université les règles relatives aux procédures de sélection des enseignants vacataires;

d) ripartisce tra le singole strutture didattiche e scientifiche le risorse finanziarie assegnate dal Consiglio dell'Università, sulla base di criteri e modalità finalizzati ad incentivare il merito e la promozione della qualità delle attività didattiche e scientifiche;	d) Il répartit entre les différentes structures d'enseignement et de recherche les ressources financières affectées par le Conseil de l'Université, en fonction de critères et de modalités visant à récompenser le mérite et à promouvoir la qualité de l'enseignement et de la recherche;
e) propone al Consiglio dell'Università la nomina in ruolo dei professori e dei ricercatori;	e) Il propose au Conseil de l'Université la titularisation des professeurs et des chercheurs;
f) designa, a norma dell'art. 39, il componente di propria competenza del Nucleo di valutazione;	f) Il désigne l'un des membres de la Cellule d'évaluation, conformément à l'art. 39;
g) propone al Consiglio dell'Università l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca, in conformità al piano di sviluppo triennale dell'Ateneo e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 9, comma 5;	g) Il propose au Conseil de l'Université la création des structures d'enseignement et de recherche conformément au plan triennal de développement de l'Université et aux critères visés à l'alinéa 5 de l'art. 9;
h) propone al Consiglio dell'Università le modalità di ammissione degli studenti ai singoli corsi, sentite le strutture didattiche competenti;	h) Il propose au Conseil de l'Université les modalités d'admission des étudiants aux différentes formations, après consultation des structures d'enseignement compétentes;
i) fornisce indicazioni alle strutture didattiche e di ricerca finalizzate al raggiungimento della massima integrazione e complementarità degli insegnamenti impartiti, nonché per l'organizzazione congiunta di attività formative *post-lauream*.	i) Il fournit des indications aux structures d'enseignement et de recherche dans le but d'assurer le maximum d'intégration et de complémentarité entre les différents cours, ainsi qu'en vue de l'organisation conjointe d'activités faisant suite à la licence.
Art. 18 - *Senato accademico : composizione e funzionamento*	**Art. 18 – *Sénat de l'Université : composition et fonctionnement***
1. Il Senato accademico è composto:	1. Le Sénat de l'Université est composé des membres suivants:
a) dal Rettore;	a) Le recteur;
b) dal Pro Rettore;	b) Le vice-recteur;
c) dai Direttori dei Dipartimenti ;	c) Les directeurs des Départements;
d) da un docente di Università straniere appartenenti all'area linguistica francofona, scelto preferibilmente tra quelle che hanno rapporti di collaborazione scientifica e didattica con l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste;	d) Un enseignant exerçant dans une université étrangère appartenant à l'espace francophone, choisi de préférence dans une université entretenant des relations de collaboration scientifique et pédagogique avec l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste;
e) da un rappresentante degli studenti, eletto secondo criteri e modalità definiti con il regolamento di cui all'art. 42, comma 3;	e) Un représentant des étudiants, élu selon les modalités et les critères définis par le règlement visé à l'alinéa 3 de l'art. 42;
f) da due rappresentanti del corpo accademico, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari tra loro diverse, così come individuate ai sensi della vigente normativa, eletti da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, tra tutti i docenti di ruolo.	f) Deux représentants du corps enseignant relevant de regroupements disciplinaires différents, tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur, élus par tous les professeurs et chercheurs, y compris par les chercheurs sous contrat à durée déterminée, parmi les enseignants titulaires.
2. Alle sedute del Senato partecipa, con solo diritto di voto consultivo, il Direttore generale o altro dirigente dell'Ateneo appositamente delegato.	2. Le directeur général ou un autre dirigeant de l'Université délégué à cet effet ne participe aux séances du Sénat de l'Université qu'avec voix consultative.
3. Il Senato accademico è convocato dal Rettore	3. Le Sénat de l'Université est convoqué par le

in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La richiesta, adeguatamente motivata, deve essere formulata per iscritto direttamente al Rettore, il quale provvede a fissare la data della seduta del Senato entro i 45 giorni successivi, naturali e consecutivi.	recteur en séance ordinaire au moins une fois tous les deux mois et en séance extraordinaire lorsque au moins un tiers de ses membres en fait la demande. Ladite demande, dûment motivée, doit être adressée directement par écrit au recteur, qui fixe la date de la séance du Sénat dans les 45 jours calendaires suivants.
4. I componenti elettivi e cooptati dal Senato accademico rimangono in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.	4. Le mandat des membres élus et cooptés du Sénat de l'Université dure trois ans et ne peut être renouvelé qu'une fois.
5. Le modalità di funzionamento del Senato accademico sono disciplinate nel regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato con decreto rettorale.	5. Les modalités de fonctionnement du Sénat de l'Université sont fixées par le règlement intérieur approuvé à la majorité absolue de ses membres et promulgué par arrêté du recteur.
6. Il Senato Accademico può istituire appositi comitati ristretti ai quali affidare la trattazione istruttoria di specifiche materie, allargandone la partecipazione anche ad ulteriori professori di ruolo e ricercatori universitari dell'Ateneo.	6. Le Sénat de l'Université peut créer des commissions restreintes chargées d'instruire certains dossiers et peut inviter d'autres professeurs titulaires et chercheurs de l'Université à y participer.
Art. 19 – *Collegio di disciplina*	***Art. 19 – Conseil de discipline***
1. Il Collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari concernenti i professori e i ricercatori universitari e ad esprimere in merito il parere conclusivo.	1. Le Conseil de discipline est l'organe compétent pour instruire les procédures disciplinaires à l'encontre des professeurs et des chercheurs universitaires et pour émettre l'avis final.
2. Il Collegio di disciplina è composto in modo da garantire il rispetto del giudizio tra pari ed è articolato in tre sezioni distinte: a) I sezione "Professori ordinari", costituita da tre professori ordinari; b) II sezione "Professori associati", costituita da un professore ordinario e due professori associati confermati; c) III sezione "Ricercatori universitari", costituita da un professore ordinario e da due ricercatori.	2. La composition du Conseil de discipline est conforme au principe du jugement par les pairs et prévoit trois sections distinctes : a) 1ère section : « Professeurs ordinaires », composée de trois professeurs ordinaires ; b) 2e section : « Professeurs associés », composée d'un professeur ordinaire et de deux professeurs associés confirmés ; c) 3e section : « Chercheurs universitaires », composée d'un professeur ordinaire et de deux chercheurs.
3. Le modalità di nomina dei componenti e il funzionamento del Collegio di disciplina, nonché i procedimenti innanzi allo stesso, sono disciplinati con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio dell'Università, su proposta del Senato accademico, nel rispetto della vigente normativa in materia di competenza disciplinare, con particolare riguardo al rispetto del contradditorio	3. Les critères de nomination des membres et le fonctionnement du Conseil de discipline ainsi que les procédures qui lui sont soumises sont définis dans un règlement intérieur ad hoc adopté par le Conseil de l'Université, sur proposition du Sénat de l'Université, conformément à la législation en vigueur en matière de discipline, notamment en respectant le principe du débat contradictoire.
4. In caso di violazione del Codice etico con atti e comportamenti deferibili per competenza al Collegio di disciplina, prevale il giudizio innanzi al Collegio stesso.	4. En cas de violation du Code éthique par des actes et des comportements susceptibles d'être déférés devant le Conseil de discipline, le jugement de ce dernier prévaut.
Art. 20 – *Consiglio degli studenti*	**Art. 20 - *Conseil des étudiants***
1. Il Consiglio degli studenti è un organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo; ha funzioni propositive ed è organo consultivo degli organi di governo dell'Ateneo.	1. Le Conseil des étudiants représente l'ensemble des étudiants de l'Université. Il exerce des fonctions de proposition et de consultation auprès des organes de direction de

2. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento e nelle Commissioni paritetiche di cui all'art. 31, comma 7.
3. Il Consiglio degli studenti può formulare proposte agli organi competenti sulle seguenti materie:
a) piano triennale di sviluppo;
b) regolamento didattico di Ateneo;
c) determinazioni di contributi e tasse a carico degli studenti;
d) interventi di attuazione del diritto allo studio.

4. Con riferimento alle materie di cui al precedente comma 3, lettere b) e c), i competenti organi di Ateneo deliberano in via definitiva previa acquisizione del parere da parte del Consiglio degli studenti.
5. Le modalità di funzionamento del Consiglio degli studenti sono disciplinate con regolamento approvato dal Consiglio dell'Università ed emanato con decreto rettorale.

Art. 21 – *Commissione permanente di coordinamento Regione Autonoma Valle d'Aosta – Università*

1. In ragione delle competenze in materia universitaria della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni amministrative relativamente allo Statuto di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo, nonché in materia di finanziamento e di edilizia universitaria, è istituita una Commissione permanente di coordinamento con l'Università, composta da quattro componenti, di cui due in rappresentanza della Regione e due in rappresentanza dell'Università
2. I componenti dell'Università in seno alla Commissione sono il Rettore e il Direttore generale. Per l'individuazione dei componenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta provvede la Giunta regionale.
3. La Commissione esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
a) finanziamenti;
b) patto di stabilità interno;
c) disciplina del diritto allo studio;
d) disciplina generale applicabile all'Ateneo.

4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite di comune accordo tra l'Università e la Regione.

Art. 22 – *Comitato permanente di garanzia*

1. È istituito il Comitato permanente di garanzia

l'Université.
2. Le Conseil des étudiants se compose des représentants des étudiants élus au sein des Conseils de Département et des Commissions paritaires visées à l'alinéa 7 de l'art. 31.
3. Le Conseil des étudiants peut adresser des propositions aux organes compétents concernant :
a) Le plan triennal de développement ;
b) Le Règlement des études de l'Université;
c) Le montant des droits d'inscription et des droits supplémentaires à charge des étudiants ;
d) Des interventions visant à promouvoir le droit aux études.
4. Sur les questions visées aux lettres b) et c) de l'alinéa 3, les organes compétents de l'Université ne peuvent se prononcer définitivement qu'après avoir pris l'avis du Conseil des étudiants.
5. Les modalités de fonctionnement du Conseil des étudiants sont définies par un règlement adopté par le Conseil de l'Université et promulgué par arrêté du recteur.

Art. 21 - *Commission permanente de coordination Région autonome Vallée d'Aoste - Université*

1. Étant donné les compétences de la Région autonome Vallée d'Aoste en matière d'enseignement supérieur, notamment dans l'exercice de fonctions administratives dans le cadre des Statuts et du Règlement des études de l'Université, ainsi qu'en matière de financement et de construction universitaire, une Commission permanente de coordination Région-Université est créée. Elle est composée de deux représentants de la Région et de deux représentants de l'Université.
2. Les membres universitaires siégeant dans la Commission sont le recteur et le directeur général. Les membres de la Région autonome Vallée d'Aoste sont choisis par le Gouvernement régional.
3. La Commission doit être consultée sur les matières suivantes :
a) Financements ;
b) Pacte de stabilité interne ;
c) Réglementation du droit aux études ;
e) Dispositions générales s'appliquant à l'Université.
4. Les modalités de fonctionnement de la Commission sont définies d'un commun accord entre l'Université et la Région.

Art. 22 - *Comité permanent de surveillance*

1. Un Comité permanent de surveillance pour

per le pari opportunità e la promozione del benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio dell'Università.	l'égalité des chances et pour la promotion du bien-être des travailleurs sur les lieux de travail est créé. Sa composition et les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le Conseil de l'Université.
2. Il Comitato di cui al comma 1, per quanto concerne il personale tecnico-amministrativo, segue la disciplina normativamente prevista per il personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta.	2. En ce qui concerne le personnel technique et administratif, ledit Comité applique les dispositions légales prévues pour le personnel relevant du statut unique de la fonction publique de la Région autonome Vallée d'Aoste.
TITOLO III ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA	**TITRE III ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE**
Art. 23 - *Offerta formativa*	**Art. 23 – *Offre de formation***
1. L'Università, in conformità e nei limiti delle scelte operate dal piano di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), provvede:	1. Conformément au plan visé à la lettre b) de l'alinéa 2 de l'art. 11 et dans les limites prévues par celui-ci, l'Université organise :
a) ai livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli aventi valore legale previsti dalla disciplina in materia universitaria;	a) Des formations de premier cycle et de deuxième cycle, sanctionnées par les diplômes légalement reconnus en vertu de la législation en matière d'enseignement supérieur ;
b) ai livelli di alta formazione successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale ed al rilascio dei relativi titoli;	b) Des formations faisant suite à l'obtention de la licence et du master, sanctionnées par les diplômes correspondants ;
c) ai livelli di specializzazione richiesti dalla normativa nazionale o da direttive dell'U.E. per l'esercizio di attività professionali.	c) Des études de spécialisation exigées par la législation nationale ou par des directives de l'Union Européenne pour l'exercice de certaines activités professionnelles.
2. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio dei titoli universitari affini, l'Università garantisce idonee modalità per il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti.	2. Afin de permettre à certains étudiants la poursuite de leurs études et l'obtention de l'équivalence de leurs diplômes, l'Université prend les mesures nécessaires pour la validation totale ou partielle de leurs études antérieures.
Art. 24 - *Ammissione ai corsi*	**Art. 24 - Admission aux formations**
1. L'Università assicura agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale.	1. L'Université assure aux étudiants les conditions nécessaires pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de formation culturelle et professionnelle.
2. L'ammissione ai corsi di studio avviene, di norma, tramite il superamento di apposite prove selettive, i cui criteri e modalità di svolgimento, così come il numero massimo di studenti ammissibili, sono disciplinati in appositi bandi o avvisi, approvati dal Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico. Sono, in ogni caso, assicurate idonee misure di verifica della preparazione iniziale degli studenti e di accertamento di eventuali debiti formativi, nel rispetto della vigente normativa in materia.	2. En règle générale, l'admission aux formations est soumise à un test de sélection, dont les modalités et les critères sont précisés dans des appels à candidatures ou des appels aux inscriptions, approuvés par le Conseil de l'Université, sur proposition du Sénat. Ces appels précisent également le numerus clausus. En tout état de cause, l'Université prévoit, dans le respect de la législation en vigueur en la matière, des dispositifs visant à évaluer la préparation de base des étudiants et permettant de déceler d'éventuelles lacunes de formation.
3. Il Consiglio dell'Università approva i bandi di	3. Le Conseil de l'Université approuve les
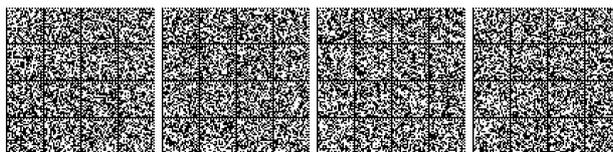
cui al precedente comma 2 tenuto conto delle dotazioni di personale, delle attrezzature didattiche, delle disponibilità edilizie e residenziali e le esigenze formative del territorio e, in ogni, caso, nel rispetto della normativa vigente in materia.	appels visés à l'alinéa 2 ci-dessus, compte tenu des effectifs du personnel, des équipements pédagogiques, des bâtiments et des résidences universitaires disponibles, ainsi que des besoins en formation de la Région et, en tout cas, dans le respect de la législation en vigueur en la matière.
Art. 25 - *Orientamento e tutorato*	**Art. 25 – *Orientation et tutorat***
1. L'Università attua ogni iniziativa diretta a facilitare l'orientamento alla scelta del corso di studio, la proficua collaborazione tra docenti e studenti per la prosecuzione degli studi e per la scelta della formazione post- universitaria.	1. L'Université prend des initiatives en matière d'orientation, afin de faciliter aux étudiants le choix de leur formation universitaire, de promouvoir une collaboration fructueuse entre enseignants et étudiants dans la conduite des études et dans le choix d'une formation post-licence.
2. A tali fini, presso l'Università, sotto la diretta responsabilità delle strutture didattiche, è istituito il tutorato i cui servizi sono disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo.	2. À cet effet, un service de tutorat est créé auprès de l'Université, placé sous la responsabilité des structures d'enseignement et assujetti au Règlement des études de l'Université.
Art. 26 - *Programmi di cooperazione scientifica e di formazione*	**Art. *26 – Programmes de coopération scientifique et pédagogique***
1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.	1. L'Université collabore avec des organismes nationaux et internationaux pour la mise au point et la réalisation de programmes de coopération scientifique et pédagogique.
2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università:	2. Pour favoriser la coopération internationale, l'Université :
a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi, con particolare riferimento ai paesi dell'area linguistica francofona;	a) Conclut des accords et des conventions avec des universités et des institutions culturelles et scientifiques d'autres pays, notamment de ceux appartenant à l'espace francophone;
b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale amministrativo, laureati e studenti, anche con interventi di natura economica.	b) Promeut et encourage, éventuellement par un soutien financier, les échanges internationaux de professeurs, de chercheurs, de personnels administratifs, de diplômés et d'étudiants.
3. L'Università può provvedere a strutture per l'ospitalità di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.	3. L'Université peut mettre des logements à la disposition de spécialistes et d'étudiants, italiens ou étrangers, éventuellement en collaboration avec d'autres organismes, notamment avec ceux qui ont pour mission d'assurer le droit aux études supérieures.
4. L'Università, in particolare, sviluppa il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso la promozione di sistemi per il reclutamento di studenti europei, l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee e l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.	4. L'Université assure, en particulier, son rôle au sein de l'Union Européenne par la mise au point de dispositifs pour la mobilité d'étudiants européens, par l'envoi d'étudiants italiens dans des institutions européennes et par sa participation aux programmes de recherche scientifique et de développement technologique lancés par l'Union Européenne.
Art. 27 - *Corsi di studio post-lauream*	**Art. 27 – *Formations post-licence***
1. In conformità alla legislazione universitaria e alle disposizioni comunitarie, possono essere	1. Conformément à la législation universitaire et aux dispositions communautaires, peuvent
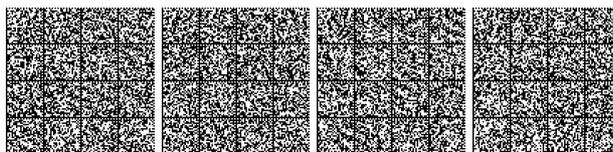
istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri enti ed organismi, corsi e scuole di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello; scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento e di abilitazione.	être créés, éventuellement sur base de conventions conclues avec d'autres établissements et organismes, des formations et des écoles doctorales, ainsi que des cours de perfectionnement scientifique et de haute formation permanente et récurrente faisant suite à l'obtention de la licence ou du master, au terme desquels sont délivrés les diplômes de *Master universitario di primo livello* et de *Master universitario di secondo livello*. L'Université peut aussi créer des écoles de spécialisation, des cours de recyclage et des cours permettant d'obtenir une habilitation professionnelle.
2. I corsi e le relative strutture sono istituiti con decreto rettorale, previa delibera del Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico.	2. La création de ces formations et des structures d'enseignement compétentes est décidée par le Conseil de l'Université, sur proposition du Sénat, et promulguée par arrêté du recteur.
3. Le modalità per il funzionamento di tali corsi sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo.	3. Les modalités de fonctionnement de ces formations sont établies par le Règlement des études de l'Université.
Art. 28 - *Altre attività istituzionali*	**Art. 28 – *Activités institutionnelles diverses***
1. L'Università, anche in collaborazione con altre università, con enti pubblici e privati, mediante convenzione o costituzione di consorzi, società, fondazioni, può:	1. L'Université, le cas échéant en développant des collaborations, en passant des conventions et en créant des consortiums, des sociétés et des fondations avec d'autres universités, organismes publics et privés, peut:
a) partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio, con particolare riferimento alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale;	a) Participer à la promotion, à l'organisation et à la prestation de services culturels et de formation dans la Région, notamment dans le domaine de la formation permanente et du recyclage professionnel ;
b) istituire Scuole anche estive, aperte a studenti universitari europei e di paesi terzi, finalizzate anche all'apprendimento delle lingue straniere;	b) Créer des écoles, y compris des écoles d'été, accueillant des étudiants universitaires ressortissants de pays européens et de pays tiers, ayant notamment pour but l'apprentissage des langues étrangères ;
c) istituire strutture per attività di comune interesse;	c) Mettre sur pied des structures destinées à des activités d'intérêt commun ;
d) fornire servizi per l'orientamento professionale;	d) Fournir des services d'orientation professionnelle ;
e) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo;	e) Organiser des cours de recyclage à l'intention du personnel technique et administratif ;
f) promuovere lo sviluppo dell'attività scientifica e di formazione alla ricerca;	f) Promouvoir le développement de l'activité scientifique et la formation à la recherche ;
g) promuovere l'attività imprenditoriale, di *placement* e di collegamento con il mercato del lavoro a vantaggio dei propri studenti e laureati.	g) Promouvoir l'entrepreneuriat, l'insertion professionnelle et la liaison avec le marché de l'emploi en faveur de ses étudiants et de ses diplômés.
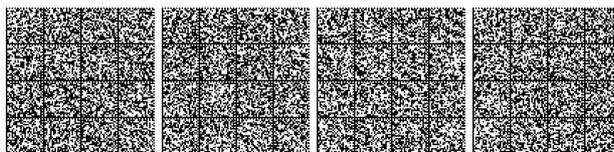
TITOLO IV **STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA**	**TITRE IV** **STRUCTURES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE**
Art. 29 - *Dipartimenti: costituzione* 1. I Dipartimenti sono costituiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 9, comma 5, e dei requisiti di cui al comma successivo del presente articolo. 2. Al fine della costituzione, ogni Dipartimento deve rispettare e mantenere i seguenti requisiti strutturali: a) attivazione di almeno due corsi di laurea o laurea magistrale; b) afferenza di almeno venti professori o ricercatori, anche a tempo determinato, di cui almeno un terzo appartenenti al ruolo dei professori di I e II fascia.	**Art. 29 - *Départements : création*** 1. Les Départements sont créés dans le respect des dispositions de l'alinéa 5 de l'art. 9 et des conditions précisées à l'alinéa suivant. 2. La création d'un Département est soumise à l'existence et à la durabilité des conditions suivantes : a) Au moins deux licences ou masters doivent être ouverts ; b) Au moins vingt professeurs ou chercheurs, en ce compris les chercheurs sous contrat à durée déterminée, doivent être rattachés au Département. Au moins un tiers d'entre eux doivent être des professeurs titulaires de premier et de second niveau.
3. In caso di prima attivazione, il possesso dei requisiti può essere raggiunto non oltre due anni dalla costituzione. 4. La verifica del mantenimento dei requisiti strutturali è effettuata annualmente dal Nucleo di valutazione. 5. In caso di non mantenimento dei requisiti strutturali e nel caso risulti oggettivamente impossibile raggiungerli entro l'inizio dell'anno accademico successivo, il Consiglio dell'Università ne dispone la disattivazione o l'eventuale accorpamento con altre strutture già attivate.	3. Lorsqu'il est créé pour la première fois, le Département dispose de deux ans pour remplir lesdites conditions. 4. La Cellule d'évaluation contrôle chaque année le maintien des conditions ci-dessus. 5. Si le maintien de ces conditions n'est pas assuré ou s'il s'avère objectivement impossible de les remplir avant le début de l'année universitaire suivante, le Conseil de l'Université décide soit de la fermeture du Département soit, le cas échéant, de sa fusion avec des structures existantes.
Art. 30 – *Dipartimenti: competenze* 1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nei settori scientifico disciplinari di propria competenza, nonché organizzano, programmano e coordinano le attività didattiche dei percorsi di studio attivati al loro interno. 2. In particolare il Dipartimento: a) propone al Senato accademico le chiamate dei professori di ruolo, nominati con il procedimento di cui all'art. 35; b) nomina i professori a contratto e conferisce gli incarichi di collaborazione all'attività didattica in relazione agli insegnamenti afferenti ai corsi di studio di competenza, nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio dell'Università sentito il Senato accademico;	**Art. 30 - *Départements : compétences*** 1. Les Départements favorisent et coordonnent les activités de recherche dans les secteurs disciplinaires de leur ressort. En outre, ils organisent, programment et coordonnent les enseignements dans le cadre des parcours d'études ouverts en leur sein. 2. En particulier le Département : a) Propose au Sénat de l'Université la titularisation des enseignants, nommés selon la procédure visée à l'art. 35 ; b) Nomme les enseignants vacataires et confie les missions de collaboration à l'enseignement pour les cours de son ressort et ce dans le respect de règlements ad hoc approuvés par le Conseil de l'Université, le Sénat entendu ;

c) delibera sulle domande di afferenza dei professori e dei ricercatori;	c) Se prononce sur les demandes de rattachement au Département des professeurs et des chercheurs ;
d) esamina ed approva i piani di studio, formulati dalla Giunta su proposta dei Consigli didattici dei corsi di studio, per il conseguimento dei relativi titoli di studio, compresi i dottorati di ricerca;	d) Examine et approuve les programmes d'études, formulés par le Bureau de Département sur proposition des Conseils pédagogiques, en vue de l'obtention des diplômes correspondants, y compris des doctorats ;
e) attribuisce, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, i compiti didattici dei professori e dei ricercatori, comprese le attività di tutorato e di orientamento;	e) Répartit, dans le respect de la liberté des enseignants, les tâches des professeurs et des chercheurs, en ce compris les activités de tutorat et d'orientation ;
f) approva, su proposta della Giunta di Dipartimento, le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dal regolamento didattico del corso di studio e propone modifiche al regolamento didattico di Ateneo;	f) Approuve, sur proposition du Bureau de Département, les demandes d'ouverture de cours prévus par le Règlement des études du cursus et propose des modifications à apporter au Règlement des études de l'Université ;
g) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie formative;	g) Promeut l'expérimentation et le développement de modalités pédagogiques ;
h) propone al Senato accademico il piano di sviluppo triennale della ricerca e dell'attività didattica;	h) Propose au Sénat de l'Université le plan triennal de développement pour la recherche et l'enseignement ;
i) avanza richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Senato accademico e al Consiglio dell'Università, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata;	i) Sollicite du Sénat et du Conseil de l'Université des locaux, du personnel et des ressources financières, sur base de son activité et de son programme de recherche ;
j) approva l'attivazione degli assegni di ricerca e dei dottorati di ricerca nel rispetto dei criteri e modalità stabiliti con apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università;	j) Approuve la création des allocations de recherche et l'ouverture des doctorats dans le respect des critères et des modalités fixés par un règlement ad hoc adopté par le Conseil de l'Université ;
k) predispone annualmente la relazione sui risultati dell'attività di ricerca e la trasmette al Nucleo di valutazione di Ateneo, al Senato accademico e al Consiglio dell'Università;	k) Rédige chaque année le rapport sur les résultats de l'activité de recherche et le transmet à la Cellule d'évaluation de l'Université, au Sénat et au Conseil de l'Université ;
l) esercita ogni altra competenza attribuita dal Consiglio dell'Università e dai regolamenti di Ateneo.	l) Exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par le Conseil de l'Université et par les règlements universitaires.
Art. 31 - *Organi del Dipartimento*	**Art. 31 – *Départements : organes et fonctionnement***
1. Sono organi necessari del Dipartimento:	1. Les organes de fonctionnement du Département sont :
a) il Consiglio di Dipartimento; b) il Direttore; c) la Giunta di Dipartimento; d) il Consiglio didattico per ogni corso di studio; e) le Commissioni paritetiche docenti-studenti.	a) Le Conseil de Département ; b) Le directeur ; c) Le Bureau de Département ; d) Le Conseil pédagogique de chaque cursus ; e) Les Commissions paritaires enseignants-étudiants.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:	2. Le Conseil de Département est composé des membres suivants :
a) dal Direttore, che lo presiede; b) dal Vice Direttore;	a) Le directeur, qui le préside ; b) Le vice-directeur ;

c) da tutti i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento;	c) Tous les professeurs et les chercheurs, y compris les chercheurs sous contrat à durée déterminée, rattachés au Département ;
d) dal Segretario amministrativo;	d) Le secrétaire administratif ;
e) da un rappresentante dei docenti a contratto per ogni corso di studio attivato, eletto secondo modalità e criteri individuati nel regolamento di cui al successivo comma 9;	e) Un représentant des enseignants vacataires pour chaque cursus ouvert, élu selon les modalités et les critères fixés par le règlement visé à l'alinéa 9 ;
f) da un rappresentante degli studenti per ogni corso di studio attivato, eletto secondo modalità e criteri stabiliti con il regolamento di cui all'art. 42, comma 3.	f) Un représentant des étudiants pour chaque cursus ouvert, élu selon les modalités et les critères fixés par le règlement visé à l'alinéa 3 de l'art. 42.
3. Il Direttore di Dipartimento è un professore di I fascia di ruolo dell'Ateneo, preferibilmente in regime di tempo pieno, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 9. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di I fascia, l'elettorato passivo per la carica di Direttore di dipartimento è estesa ai professori di II fascia.	3. Le directeur de Département est un professeur titulaire de premier niveau de l'Université, de préférence à temps plein, élu par le Conseil de Département selon les modalités prévues par le règlement visé à l'alinéa 9. À défaut de professeurs titulaires de premier niveau, les professeurs de second niveau sont éligibles à la direction.
4. Il Vice Direttore è nominato dal Direttore di Dipartimento tra i professori di I o II fascia afferenti al dipartimento stesso, preferibilmente in regime di tempo pieno. La durata del mandato del Vice Direttore coincide con la durata del mandato del Direttore.	4. Le vice-directeur est nommé par le directeur de Département parmi les professeurs de premier ou de second niveau, de préférence à temps plein, rattachés au Département. La durée du mandat du vice-directeur coïncide avec celle du directeur.
5. La Giunta di Dipartimento è composta:	5. Le Bureau de Département est composé des membres suivants :
a) dal Direttore, che la presiede;	a) Le directeur, qui le préside ;
b) dal Vice Direttore;	b) Le vice-directeur ;
c) dai Coordinatori dei Consigli didattici dei corsi di studio;	c) Les coordonnateurs des Conseils pédagogiques ;
d) dal Segretario amministrativo.	d) Le secrétaire administratif.
6. Il Consiglio didattico di corso di studio è composto da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento e titolari di insegnamenti nel corso di studio. Il Consiglio didattico è presieduto da un Coordinatore eletto tra i professori di I o II fascia da tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, titolari di insegnamenti nel corso di studio. Il Consiglio didattico di corso di studio esercita esclusivamente funzioni istruttorie in materia didattica.	6. Le Conseil pédagogique du cursus est composé de tous les professeurs et chercheurs, y compris les chercheurs sous contrat à durée déterminée, rattachés au Département et responsables de cours dans le cadre du cursus. Le Conseil pédagogique est présidé par un coordonnateur élu parmi les professeurs de premier ou de second niveau par tous les professeurs et chercheurs, y compris les chercheurs sous contrat à durée déterminée, responsables de cours dans le cadre du cursus. Le Conseil pédagogique du cursus n'est chargé que d'instruire des dossiers en matière pédagogique.
7. In ogni Dipartimento è istituita una Commissione consultiva paritetica docenti–studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori, ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse, a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di	7. Chaque Département comporte une Commission paritaire enseignants-étudiants, compétente pour exercer des activités de suivi de l'offre de formation et de la qualité de l'enseignement ainsi que des services fournis aux étudiants par les professeurs et les chercheurs. Par ailleurs, elle détermine des indicateurs pour l'évaluation des résultats de ces activités et formule des avis sur l'ouverture

studio. La Commissione è nominata secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento di cui al comma 9.	et la fermeture des cursus. Ladite Commission est nommée selon les modalités et les critères fixés dans le règlement visé à l'alinéa 9.
8. Il Dipartimento opera nelle condizioni di autonomia amministrativo-gestionale disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.	8. Le Département bénéficie d'une autonomie administrative et de gestion définie par le règlement pour l'administration, les finances et la comptabilité.
9. Il Dipartimento adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento di funzionamento e lo invia, per l'approvazione, al Consiglio dell'Università. Il regolamento disciplina in dettaglio anche le attribuzioni e le modalità di funzionamento della Giunta di Dipartimento e dei Consigli didattici dei corsi di studio. Il regolamento è emanato con decreto rettorale.	9. Le Département adopte à la majorité absolue son propre règlement de fonctionnement et le soumet au Conseil de l'Université pour approbation. Ledit règlement précise également en détail les attributions et les modalités de fonctionnement du Bureau de Département et des Conseils pédagogiques. Le règlement est promulgué par arrêté du recteur.
10. Le afferenze, le nomine in ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di I e II fascia sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.	10. Pour les demandes de rattachement au Département, les titularisations et les autres questions de personne concernant les professeurs de premier et de second niveau, ne peuvent participer au vote que les membres du Conseil de Département du même niveau que la personne concernée et des niveaux supérieurs.
11. Il Consiglio dell'Università, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 9, comma 5, può istituire strutture di raccordo interdipartimentali, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di gestione di attività formative comuni.	11. Le Conseil de l'Université, conformément à l'alinéa 5 de l'art. 9, peut créer des structures de liaison interdépartementales, quelle que soit leur dénomination, chargées de la coordination et de la rationalisation des activités d'enseignement, de recherche et de gestion de formations communes.
TITOLO V **STRUTTURE DI SUPPORTO E DI AMMINISTRAZIONE** **DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	**TITRE V** **STRUCTURES DE SERVICE ET ADMINISTRATIVES** **DISPOSITIONS SUR L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION**
Art. 32 – *Direzione generale e uffici amministrativi*	**Art. 32 - *Direction générale et bureaux administratifs***
1. La Direzione generale è preposta alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nel rispetto degli indirizzi e dei piani di sviluppo approvati dal Consiglio dell'Università.	1. La Direction générale est chargée d'accomplir les tâches incombant à l'Université dans son ensemble, en matière de gestion administrative, technique et financière, conformément aux orientations et aux plans de développement approuvés par le Conseil de l'Université.
2. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio dell'Università che nella stessa deliberazione definisce lo stato giuridico e il trattamento economico. L'incarico ha durata quinquennale, può essere rinnovato ed è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato. Nel caso l'incarico sia conferito a dipendente pubblico deve essere disposto il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta	2. Le mandat du directeur général est conféré par le Conseil de l'Université, qui définit en même temps son statut et sa rémunération. Le mandat dure cinq ans et peut être renouvelé. Il est régi par un contrat de droit privé à durée déterminée. L'attribution du mandat de directeur général à un fonctionnaire public entraîne la mise en disponibilité sans solde de l'intéressé pour toute la durée du contrat.

la durata del contratto. 3. L'incarico di cui al comma 2 è conferito a soggetti in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturate preferibilmente nel settore della formazione universitaria.	3. Le mandat visé à l'alinéa 2 est conféré à des personnes justifiant d'une expérience professionnelle pluriannuelle hautement qualifiée et dûment certifiée en qualité de dirigeant, de préférence dans le domaine de l'enseignement supérieur.
4. Al Direttore generale sono attribuite la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Ulteriori compiti e funzioni sono definiti nel contratto di lavoro di cui al precedente comma 2.	4. Le directeur général est chargé de l'organisation globale et de la gestion des services, des équipements et du personnel technique et administratif de l'Université. D'autres tâches et fonctions lui incombant sont précisées dans le contrat de travail visé à l'alinéa 2.
Art. 33 - *Servizi e modalità di gestione*	**Art. 33 – *Services et modalités de gestion***
1. I servizi sono erogati direttamente dall'Università o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.	1. Les services sont directement dispensés par l'Université ou confiés à des entreprises publiques ou privées extérieures, sur la base d'évaluations comparatives économiques et de gestion.
2. Per la produzione o l'erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'attività didattica e di ricerca o richiesti da esigenze dell'organizzazione amministrativa, il Consiglio dell'Università può deliberare, disciplinandola, la costituzione di appositi centri di servizio.	2. Le Conseil de l'Université peut décider de créer des centres de services ad hoc pour la production et la distribution directe de biens et de services destinés au soutien de l'enseignement et de la recherche ou reconnus comme nécessaires pour l'organisation administrative. Il en fixe les règles de fonctionnement.
3. L'Università può avvalersi dell'opera di studenti per attività di supporto al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo. Le modalità per tali collaborazioni sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.	3. L'Université peut faire appel à la collaboration d'étudiants pour la promotion du droit aux études et pour le soutien aux services de l'Université. Les modalités de cette collaboration sont définies par le règlement pour l'administration, les finances et la comptabilité.
Art. 34 - *Partecipazione ad organismi privati*	**Art. 34 – *Participation à des organismes privés***
1. L'Università può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.	1. L'Université peut prendre des participations dans des sociétés ou dans des associations de droit privé pour l'accomplissement d'activités de soutien à l'enseignement et à la recherche ou, d'une manière générale, lui permettant d'atteindre ses objectifs institutionnels.
2. Tale partecipazione è deliberata dal Consiglio dell'Università e deve comunque conformarsi ai seguenti principi:	2. Toute prise de participation est décidée par le Conseil de l'Université dans le respect des principes suivants :
a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta ad opera del Senato accademico;	a) Le Sénat de l'Université doit attester que l'activité exercée est bien une activité universitaire ;
b) destinazione a finalità istituzionali di eventuali dividendi spettanti all'Università;	b) Les éventuels dividendes revenant à l'Université doivent être affectés à ses objectifs institutionnels ;
c) espressa previsione di patti para-sociali a salvaguardia dell'Università in occasione di	c) En cas d'augmentation de capital, des pactes d'actionnaires pour la sauvegarde des intérêts

aumenti di capitale; d) limitazione del concorso dell'Università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.	de l'Université doivent être expressément prévus ; d) L'intervention de l'Université pour compenser des pertes éventuelles ne doit pas dépasser la quote-part de sa participation.
TITOLO VI **PROFESSORI, COLLABORATORI E PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO**	**TITRE VI** **ENSEIGNANTS, COLLABORATEURS, PERSONNEL TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF**
Art. 35 – *Personale docente* 1. Per l'espletamento delle attività didattiche e scientifiche, l'Università si avvale: a) dei propri professori e ricercatori di ruolo; b) di professori a contratto, italiani e stranieri, sia appartenenti ai ruoli universitari in altri Atenei, sia non appartenenti ai ruoli universitari.	**Art. 35 – *Personnel enseignant*** 1. Pour la bonne organisation de l'enseignement et de la recherche, l'Université fait appel : a) À ses professeurs et à ses chercheurs titulaires ; b) À des enseignants vacataires, italiens et étrangers, titularisés ou non dans d'autres universités.
2. I professori di ruolo e i ricercatori universitari, anche a tempo determinato, sono nominati dal Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico, formulata a seguito di apposita delibera di chiamata adottata dal competente Dipartimento. Il relativo provvedimento esecutivo è disposto con decreto rettorale. Nel caso il Consiglio dell'Università ritenga di non procedere alla nomina, si dà luogo alla stessa solo se il Senato accademico la riapprovi a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il Consiglio di Dipartimento procede a nuova proposta.	2. Les professeurs titulaires et les chercheurs universitaires, y compris les chercheurs sous contrat à durée déterminée, sont nommés par le Conseil de l'Université, sur proposition du Sénat, suite à une décision de recrutement adoptée par le Département compétent. La titularisation est promulguée par arrêté du recteur. Si le Conseil de l'Université décide de ne pas nommer un candidat, ce dernier ne pourra être nommé que si le Sénat de l'Université approuve une nouvelle fois sa candidature à la majorité des deux tiers. Dans le cas contraire, le Conseil de Département propose une autre candidature.
3. I professori a contratto sono impegnati, come i professori di ruolo, a garantire continuità-stabilità all'attività didattica, anche integrativa.	3. Les enseignants vacataires, au même titre que les enseignants titulaires, s'engagent à assurer la continuité de l'activité d'enseignement, y compris des enseignements complémentaires.
4. I professori a contratto sono nominati dai Consigli di Dipartimento secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 30, comma 2, lettera b).	4. Les enseignants vacataires sont nommés par les Conseils de Département selon les modalités et les critères fixés par le règlement visé à la lettre b) de l'alinéa 2 de l'art. 30.
5. A fronte di riconosciute esigenze di carattere didattico e scientifico, il Consiglio dell'Università può sollecitare le strutture competenti e il Senato accademico ad avanzare proposte per l'acquisizione di nuovi docenti di ruolo o a contratto. Qualora la sollecitazione, pur reiterata almeno una volta, non abbia esito, il Consiglio dell'Università può, con apposita e circostanziata motivazione, disporre direttamente l'assegnazione di un posto di ruolo o a contratto presso la struttura che ne risulti carente, fissando un termine alla struttura competente per provvedere	5. Afin de faire face à des besoins reconnus en matière d'enseignement et de recherche, le Conseil de l'Université peut requérir des structures compétentes et du Sénat de l'Université de lui faire des propositions pour le recrutement de nouveaux enseignants titulaires ou vacataires. Si la requête, renouvelée au moins une fois, reste sans réponse, le Conseil de l'Université peut décider, sur la base d'une motivation circonstanciée, d'attribuer le poste de titulaire ou de vacataire à la structure déficitaire, en lui fixant un délai dans lequel

di conseguenza. 6. Ai professori e ai ricercatori di ruolo, nonché ai ricercatori a tempo determinato, dell'Università sono assicurati stato giuridico, trattamento economico di previdenza e di quiescenza determinati dal Consiglio dell'Università, in misura non inferiore a quelli previsti per le corrispondenti qualifiche di ruolo delle Università statali. A tal fine sono applicate le medesime aliquote contributive previste per il personale docente delle università statali.	celle-ci doit engager les démarches nécessaires. 6. Le statut, les conditions de rémunération, le régime de sécurité sociale et de retraite des professeurs et des chercheurs titulaires de l'Université, y compris des chercheurs sous contrat à durée déterminée, fixés par le Conseil de l'Université, ne peuvent être moins favorables que ceux des professeurs et des chercheurs titulaires des universités d'État. En conséquence, les taux de cotisation prévus pour le personnel enseignant des universités d'État s'appliquent au personnel enseignant de l'Université.
Art. 36 - *Contratti di collaborazione per attività scientifica* 1. Per specifici progetti di ricerca, possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ateneo assegni di ricerca, nonché appositi contratti, secondo criteri e modalità disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università su proposta del Senato accademico.	**Art. 36 – *Contrats de collaboration scientifique*** 1. En vue de la réalisation de projets de recherche particuliers, des allocations de recherche ainsi que des contrats spécifiques peuvent être attribués à des personnes extérieures à l'Université, selon les modalités et les critères définis par un règlement ad hoc approuvé par le Conseil de l'Université, sur proposition du Sénat.
Art. 37 - *Personale tecnico-amministrativo* 1. La dotazione organica del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata, su proposta del Direttore generale, dal Consiglio dell'Università che provvede, altresì, a deliberarne le nomine e le assunzioni. 2. Al personale tecnico-amministrativo si applica la normativa vigente in materia di pubblico impiego della Regione Autonoma Valle d'Aosta.	***Art. 37 – Personnel technique et administratif*** 1. Les effectifs du personnel technique et administratif dans son ensemble sont arrêtés, sur proposition du directeur général, par le Conseil de l'Université, qui procède également aux nominations et aux recrutements. 2. La législation relative à la fonction publique de la Région autonome Vallée d'Aoste s'applique au personnel technique et administratif.
TITOLO VII **CONTROLLO E VALUTAZIONE**	**TITRE VII** **CONTRÔLE ET ÉVALUATION**
Art. 38 - *Controllo: Collegio dei revisori dei conti* 1. Al Collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università. 2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti designati, tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti o magistrati in ruolo presso le giurisdizioni amministrativo-contabili, nel modo seguente: a) due componenti dal Consiglio dell'Università; b) un componente dalla Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.	**Art. 38 – *Contrôle : Collège des commissaires aux comptes*** 1. Le Collège des commissaires aux comptes contrôle la régularité de la gestion administrative et comptable de l'Université. 2. Le Collège des commissaires aux comptes est composé de trois membres désignés de la manière suivante, parmi les personnes inscrites au Tableau des commissaires aux comptes ou parmi des magistrats titulaires auprès des juridictions comptables : a) Deux membres sont désignés par le Conseil de l'Université ; b) Un membre est désigné par le Gouvernement régional de la Région autonome Vallée d'Aoste.
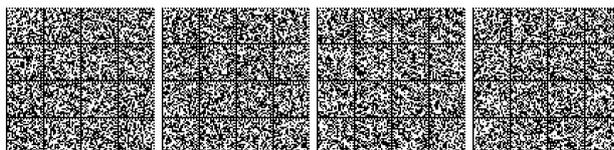
I componenti designati sono nominati con decreto rettorale, restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre un mandato consecutivo. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente. 3. Il compenso dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è determinato dal Consiglio dell'Università.	Nommés par arrêté du recteur, les membres désignés restent en charge trois ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. Le Collège élit son président en son sein. 3. La rémunération des membres du Collège des commissaires aux comptes est fixée par le Conseil de l'Université.
Art. 39 - *Valutazione dell'organizzazione e dell'attività di Ateneo*	**Art. 39 - *Évaluation de l'organisation et de l'activité de l'Université***
1. Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri, prevalentemente esterni all'Ateneo, due designati dal Consiglio dell'Università ed uno dal Senato Accademico, individuati nell'ambito dell'elenco aperto di esperti costituito con apposita deliberazione del Consiglio dell'Università. I componenti del Nucleo di Valutazione restano in carica tre anni e possono essere nominati per due mandati consecutivi. 2. Il Nucleo di Valutazione svolge tutte le funzioni attribuite dalla legge, nonché le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione se e in quanto ritenute rilevanti dal Consiglio dell'Università anche per le Università non statali. 3. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo. Il Nucleo di Valutazione fornisce al Consiglio dell'Università, al Senato Accademico, al Rettore e al Direttore generale ogni parere che gli venga richiesto per le materie di competenza. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Nucleo si avvale degli indicatori previsti dal sistema nazionale di Autovalutazione, Valutazione ed Accreditamento, nonché di eventuali ulteriori indicatori approvati dal Consiglio dell'Università. 4. Al Nucleo è assicurata la disponibilità delle valutazioni espresse dagli studenti in ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi rese dall'Università, nonché di ogni ulteriore documento richiesto ai fini dello svolgimento delle proprie attività. 5. Le modalità relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione sono definite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell'Università sentito il Senato Accademico. 6. Il Nucleo di Valutazione predispone e trasmette annualmente agli Organi di governo dell'Ateneo un'apposita relazione sulle attività di cui al presente articolo.	1. La Cellule d'évaluation est composée de trois membres, de préférence externes, dont deux sont désignés par le Conseil de l'Université et un par le Sénat, choisis au sein de la liste ouverte d'experts constituée à cette fin par le Conseil de l'Université. Les membres de la Cellule d'évaluation restent en charge trois ans et ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. 2. La Cellule d'évaluation exerce toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la loi ainsi que les fonctions d'organisme indépendant d'évaluation dans la mesure où le Conseil de l'Université les juge applicables aux universités non-étatiques. 3. La Cellule d'évaluation fonctionne de façon autonome et ne rend compte qu'aux organes de direction. La Cellule d'évaluation fournit au Conseil de l'Université, au Sénat, au Recteur et au Directeur général tout avis qui lui est demandé dans les domaines de son ressort. Pour l'accomplissement de ses tâches, la Cellule fait appel aux indicateurs prévus par le système national d'Autoévaluation, évaluation et accréditation et, le cas échéant, d'autres indicateurs définis par le Conseil de l'Université. 4. La Cellule d'évaluation dispose des avis exprimés par les étudiants sur l'enseignement, sur l'administration et sur les services offerts par l'Université et de tout autre document nécessaire au bon déroulement de ses activités. 5. Les modalités de fonctionnement de la Cellule d'évaluation sont fixées par un règlement ad hoc adopté par le Conseil de l'Université, le Sénat entendu. 6. Chaque année la Cellule d'évaluation rédige un rapport ad hoc sur les activités visées par le présent article et le transmet aux organes de direction de l'Université.
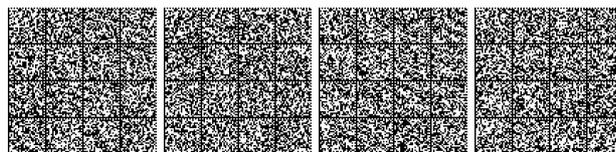
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	**TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES**
Art. 40 - *Disposizioni generali sulle fonti di autonomia*	**Art. 40 – *Dispositions générales sur les textes légaux qui concernent l'autonomie de l'Université***
1. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia dell'Università si opera riferimento ai principi del presente Statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il carattere non statale dell'Università. Le disposizioni comunitarie in materia di istruzione e di ricerca universitaria sono direttamente recepite con il voto favorevole del Consiglio dell'Università e del Senato accademico.	1. Pour toutes les questions non expressément prévues par les textes légaux qui concernent l'autonomie de l'Université, il y a lieu de se référer aux principes des présents Statuts ou, à défaut, aux dispositions nationales en vigueur en matière d'enseignement supérieur, pour autant qu'elles soient applicables à l'autonomie et au caractère libre de l'Université. Les dispositions communautaires en matière d'enseignement supérieur et de recherche sont adoptées d'office par le Conseil de l'Université et par le Sénat.
2. I regolamenti previsti dal presente Statuto e le altre fonti di autonomia dell'Università sono modificati con il procedimento richiesto per la loro adozione.	2. Les règlements prévus par les présents Statuts et les autres textes qui concernent l'autonomie de l'Université sont modifiés selon la procédure qui régit leur adoption.
Art. 41 - *Disposizioni generali sugli organi amministrativi e accademici.*	**Art. 41 – *Dispositions générales sur les organes administratifs et universitaires***
1. In mancanza di espresse disposizioni statutarie che dispongano diversamente, il regime degli Organi amministrativi e accademici e i relativi regolamenti devono conformarsi ai seguenti principi e disposizioni:	1. Faute de dispositions statutaires contraires, le fonctionnement des organes administratifs et universitaires et leurs règlements se conforment aux dispositions et aux principes suivants :
a) le designazioni elettive e le nomine possono essere rinnovate per non più di due mandati;	a) Les mandats conférés par nomination ou par élection sont renouvelables deux fois au plus ;
b) ove non sia diversamente disposto, gli organi elettivi o designati rimangono in carica tre anni;	b) Sauf disposition contraire, la durée du mandat des organes élus ou désignés est de trois ans ;
c) la mancata designazione od elezione di una parte dei componenti dell'organo collegiale non impedisce la valida costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore a 1/3 dei componenti previsti a regime;	c) À défaut de nomination ou d'élection d'une partie des membres d'un organe collégial, ce dernier est néanmoins valablement constitué jusqu'à l'élection ou la nomination des membres manquants. La présente disposition ne s'applique que si le nombre des membres manquants est inférieur ou égal au tiers des membres prévus ;
d) i membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per la durata del mandato dell'organo;	d) Les membres nommés en remplacement d'autres membres qui viendraient à cesser leurs fonctions au cours d'un triennat restent en charge jusqu'à la fin du mandat de l'organe ;
e) le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, arrotondati all'unità superiore;	e) Les réunions ne sont valables que si la moitié plus un des membres sont présents ; ce chiffre est arrondi à l'entier supérieur ;

f) se non diversamente disposto da specifiche disposizioni di legge, le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'organo; g) la partecipazione dei professori e dei ricercatori universitari, anche a tempo determinato, agli organi collegiali rientra tra i doveri d'ufficio.	f) Les décisions ne sont valables que si elles sont prises à la majorité absolue des membres présents, à moins que la loi n'en dispose autrement. En cas d'égalité, la voix du président de l'organe est prépondérante ; g) La participation aux organes collégiaux des professeurs et des chercheurs universitaires, y compris des chercheurs sous contrat à durée déterminée, fait partie intégrante de leur fonction.
Art. 42 - *Rappresentanze degli studenti negli organi collegiali*	**Art. 42 – *Représentants des étudiants au sein des organes collégiaux***
1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.	1. Tous les étudiants inscrits à l'Université et ayant entièrement payé les droits d'inscription et les droits supplémentaires ont le droit de vote.
2. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi in cui tale rappresentanza sia prevista dal presente Statuto spetta agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.	2. Tous les étudiants inscrits pour la première fois à l'Université et qui ne sont pas inscrits en qualité d'étudiants *fuori corso* depuis plus d'un an sont éligibles au sein des organes où leur représentation est prévue par les présents Statuts.
3. Con apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Università, sentito il Senato accademico, sono definiti criteri e modalità delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali.	3. Un règlement ad hoc adopté par le Conseil de l'Université, le Sénat entendu, définit les critères et les modalités pour l'élection des représentants des étudiants au sein des organes collégiaux.
Art. 43 – *Disposizioni transitorie*	**Art. 43 - *Dispositions transitoires***
1. Gli organi collegiali previsti all'art. 9, comma 1, lettere a), d) e g) sono costituiti nella rinnovata composizione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Sino alla costituzione dei nuovi organi le relative funzioni sono esercitate dai corrispondenti organi in carica.	1. Les organes collégiaux prévus aux lettres a), d) et g) du premier alinéa de l'art. 9 sont créés dans leur nouvelle composition dans un délai de 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur des présents Statuts. Jusqu'à la création de ces organes, leurs attributions sont exercées par les organes correspondants en fonction.
2. Gli organi collegiali previsti all'art. 9, comma 2, lettere a), b), c) e d) sono costituiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.	2. Les organes collégiaux prévus aux lettres a), b), c) et d) de l'alinéa 2 de l'art. 9 sont créés dans un délai de 180 jours à compter de la date d'entrée en vigueur des présents Statuts.
3. I Dipartimenti sono costituiti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e, in fase di prima istituzione, ad essi afferiscono i docenti dei corsi di studio attivati nei Dipartimenti stessi, fatta salva la possibilità, dopo il primo anno di costituzione del Dipartimento, di richiedere una diversa afferenza.	3. Les Départements sont créés dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur des présents Statuts. Lorsqu'ils sont créés pour la première fois, ils réunissent les enseignants des cursus ouverts en leur sein, sans préjudice de la possibilité pour l'enseignant de demander son rattachement à un autre Département, après la première année de fonctionnement du Département.
4. Le Facoltà, istituite ai sensi degli art. 27 e 28 dello Statuto di Ateneo pubblicato nella G.U., serie generale n. 256, del 3 novembre 2006, e i relativi organi cessano automaticamente dalle proprie funzioni alla data di costituzione dei Dipartimenti.	4. Les Facultés, créées au sens des art. 27 et 28 des Statuts de l'Université, publiés au Journal Officiel, série générale n° 256, du 3 novembre 2006, et leurs organes cessent d'exercer leurs fonctions à la date de création des Départements.

5. Il Comitato dei Garanti di cui all'art. 39 dello Statuto di Ateneo, pubblicato nella G.U, serie generale n. 256, del 3 novembre 2006, cessa automaticamente dalle proprie funzioni alla data di entrata in vigore del presente Statuto. 6. Nelle more della nomina del Direttore generale di cui all'art. 11, comma 2, lettera h), le relative funzioni sono esercitate dal Direttore Amministrativo in carica. 7. Ulteriori disposizioni transitorie connesse all'attuazione del presente Statuto sono disposte con apposita deliberazione del Consiglio dell'Università.	5. Le Comité des garants visé à l'art. 39 des Statuts de l'Université, publiés au Journal Officiel, série générale n° 256, du 3 novembre 2006, cesse d'exercer ses fonctions à la date d'entrée en vigueur des présents Statuts. 6. Dans l'attente de la nomination du directeur général visé à la lettre h) de l'alinéa 2 de l'art. 11, son mandat est exercé par le directeur administratif en fonction. 7. D'autres dispositions transitoires liées à l'application des présents Statuts feront l'objet de décisions du Conseil de l'Université.

18A01524

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edera Labima».

Estratto determina AAM/PPA/1133 del 28 novembre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/523.

Cambio nome: codice pratica C1B/2017/1907.

Numero procedura europea: BE/H/235/001/1B/02.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Labima NV (codice SIS 3992).

Medicinale: EDERA LABIMA.

Confezione: A.I.C. n. 044278012 - «sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml con dosatore graduato,

alla società Conforma NV (codice SIS 4553).

Con variazione della denominazione del medicinale in EDERA CONFORMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01471

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Timo Labima».

Estratto determina AAM/PPA/1134 del 28 novembre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/524.

Cambio nome: codice pratica C1B/2017/1906.

Numero procedura europea: BE/H/231/001/1B/02.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Labima NV (codice SIS 3992).

Medicinale: TIMO LABIMA.

Confezione: A.I.C. n. 043414010 - «110 mg/ml sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml,

alla società Conforma NV (codice SIS 4553).

Con variazione della denominazione del medicinale in TIMO CONFORMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01472

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Noxap».

Estratto determina AAM/PPA/90 del 2 febbraio 2018

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/497.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Air Products NV/SA (codice SIS 4083) con sede in Waversesteenweg 1789, 1160 - Oudergem - Belgio (BE).

Medicinale: NOXAP.

Confezioni:

A.I.C. n. 044491013 - «200 ppm mol/mol gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 l con valvola in acciaio;

A.I.C. n. 044491025 - «200 ppm mol/mol gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 5 l con valvola in acciaio;

A.I.C. n. 044491037 - «200 ppm mol/mol gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 10 l con valvola in acciaio;

A.I.C. n. 044491049 - «200 ppm mol/mol gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 20 l con valvola in acciaio;

A.I.C. n. 044491052 - «200 ppm mol/mol gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 40 l con valvola in acciaio;

A.I.C. n. 044491064 - «800 ppm mol/mol gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 2 l con valvola in acciaio;

A.I.C. n. 044491076 - «800 ppm mol/mol gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 5 l con valvola in acciaio;

A.I.C. n. 044491088 - «800 ppm mol/mol gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 10 l con valvola in acciaio;

A.I.C. n. 044491090 - «800 ppm mol/mol gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 20 l con valvola in acciaio;

A.I.C. n. 044491102 - «800 ppm mol/mol gas medicinale compresso» bombola in alluminio da 40 l con valvola in acciaio,

alla società Sociedad Espanola de Carburos Metalicos, S.A. (codice SIS 4350) con sede in Avda. de la Fama 1 08940 - Cornella de Llobregat - Spagna (ES).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01473

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pseudoneb».

Estratto determina AAM/PPA n. 95 del 2 febbraio 2018

Trasferimento di titolarità: Codice pratica MC1/2017/565.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Forest Laboratories UK LTD con sede legale in Whiddon Valley, Barnstaple, North Devon - EX328NS Regno Unito (UK) (Codice SIS 2850),

medicinale: PSEUDONEB,

confezioni:

A.I.C. n. 037023013 - «1.000.000 ui polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione» 10 flaconcini di vetro;

A.I.C. n. 037023025 - «2.000.000 ui polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione» 10 flaconcini di vetro,

alla società Teva Italia S.R.L. (Codice SIS 813) con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Proroga commercializzazione lotti con confezionamento non aggiornato

È autorizzata la proroga della commercializzazione per ulteriori 4 (quattro) mesi, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione, della seguente confezione e lotto:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotto
Pseudoneb - 2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione - 10 flaconcini in vetro	037023025	041666

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01474
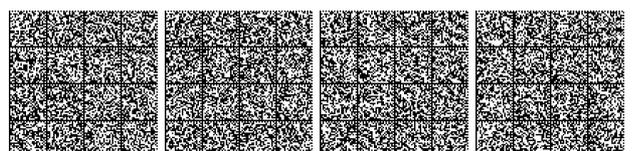
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Aurobindo»

Estratto determina n. 247/2018 del 16 febbraio 2018

Medicinale: BOSENTAN AUROBINDO

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Bosentan Aurobindo»:

«Bosentan Aurobindo» è anche indicato per ridurre il numero di nuove ulcere digitali in pazienti con sclerosi sistemica e ulcere digitali attive.

è rimborsata come segue:

Confezione

«62,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al AIC n. 044876011 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 88,61

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 166,18

Confezione

«62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al AIC n. 044876050 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 354,48

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 664,82

Confezione

«62,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al AIC n. 044876098 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 708,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1329,44

Confezione

«125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al AIC n. 044876187 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 354,48

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 664,82

Confezione

«125 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al AIC n. 044876237 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 708,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1329,44

Validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bosentan Aurobindo» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01476

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivabradina Aurobindo»

Estratto determina n. 250/2018 del 16 febbraio 2018

Medicinale: IVABRADINA AUROBINDO

Titolare AIC:

Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., Via San Giuseppe, 102, 21047 Saronno (VA) - Italia

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al AIC n. 044775017 (in base 10)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al AIC n. 044775029 (in base 10)

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al AIC n. 044775031 (in base 10)

Confezione

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al AIC n. 044775043 (in base 10)

Confezione

«7,5 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al AIC n. 044775056 (in base 10)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni

Composizione:

Una compressa rivestita con film contiene 5 mg di ivabradina (equivalenti a 5,390 mg di ivabradina come cloridrato).

Una compressa rivestita con film contiene 7,5 mg di ivabradina (equivalenti a 8,085 mg di ivabradina come cloridrato).

Principio attivo:

Ivabradina (come cloridrato)

Eccipienti:

Nucleo

Lattosio monoidrato

Magnesio stearato

Amido di mais

Maltodestrina

Silice colloidale anidra

Film di rivestimento

Lattosio monoidrato

Titanio diossido (E171)

Ipromellosa 2910 (15 mPas)

Macrogol 4000 (E1521)

Ossido di ferro giallo (E172)

Ossido di ferro rosso (E172)

Produzione del principio attivo:

Urquima S.A., Arnau de Vilanova 22-42; 08105 Sant Fost de Campsentelles, Barcelona - Spagna

Maprimed S.A., Murguiondo 2011, C1440CNS Buenos Aires - Argentina
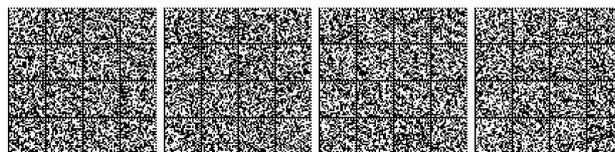
Produzione del prodotto finito:

Siti responsabili del rilascio dei lotti

J. Uriach y Compañía, S.A., Av. Camí Reial 51-57, 08184 Palau-solità I Plegamans - Spagna

Laboratorios Liconsa, S.A., Polígono Industrial Miralcampo. Avda. Miralcampo, 7, 19200 Azuqueca de Henares – Guadalajara - Spagna

Siti responsabili del controllo dei lotti

J. Uriach y Compañía, S.A., Av. Camí Reial 51-57, 08184 Palau-solità I Plegamans - Spagna

Laboratorios Liconsa, S.A., Polígono Industrial Miralcampo. Avda. Miralcampo, 7, 19200 Azuqueca de Henares – Guadalajara - Spagna

Laboratorio de analisis Dr. Echevarne, C/Provenza 312 bajos, 08037 Barcellona - Spagna

Siti responsabili della produzione del prodotto finito, del confezionamento primario e secondario

J. Uriach y Compañía, S.A.Av. Camí Reial 51-57, 08184 Palau-solità Plegamans - Spagna

Laboratorios Liconsa, S.A., Polígono Industrial Miralcampo. Avda. Miralcampo, 7, 19200 Azuqueca de Henares – Guadalajara - Spagna

Siti responsabili del confezionamento secondario

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta

Depo- Pack S.n.c. di Del Deo Silvio e C, Via Morandi 28, 21047 Saronno (Va) - Italia

Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A, Via delle Industrie snc, 26814 Livraga (Lo) - Italia

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile

Ivabradina è indicata per il trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile negli adulti con malattia coronarica e normale ritmo sinusale e frequenza cardiaca ≥ 70 bpm. Ivabradina è indicata:

negli adulti che non sono in grado di tollerare o che hanno una controindicazione all'uso dei beta-bloccanti,

o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica

Ivabradina è indicata nell'insufficienza cardiaca cronica in classe NYHA da II a IV con disfunzione sistolica, in pazienti con ritmo sinusale e la cui frequenza cardiaca sia ≥ 75 bpm, in associazione con la terapia convenzionale che include il trattamento con un beta-bloccante o nel caso in cui la terapia con un beta-bloccante sia controindicata o non tollerata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al AIC n. 044775029 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 16,83

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,56

Confezione

«7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al AIC n. 044775043 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 16,83

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,56

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ivabradina Aurobindo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ivabradina Aurobindo» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01477

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Aristo»

Estratto determina n. 251/2018 del 16 febbraio 2018

Medicinale: RASAGILINA ARISTO

Titolare AIC:

Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8–10, 13435 Berlino - Germania

Confezione

«1 mg compresse» 10 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al AIC n. 044587018 (in base 10)

Confezione

«1 mg compresse» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al AIC n. 044587020 (in base 10)

Confezione

«1 mg compresse» 30 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al AIC n. 044587032 (in base 10)

Forma farmaceutica: compressa

Validità prodotto integro: 2 anni

Composizione:

Ogni compressa contiene 1 mg di rasagilina (come tartrato)

Principio attivo:

Rasagilina (come tartrato)

Eccipienti:

Gliceril beenato

Amido pregelatinizzato (mais)

Sodio amido glicolato (tipo a)

Acido citrico, anidro

Cellulosa, microcristallina

Produzione del principio attivo:

Medichem Manufacturing (Malta) Ltd., HF-61, Hal Far Industrial Estate, Hal Far BBG 3000, Malta

Produzione del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario

Laboratorios Medicamentos Internationales, S.A. (Medinsa), C/ Solana, 26, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid, Spagna

Confezionamento primario e secondario

Laboratorios Medicamentos Internationales, S.A. (Medinsa), C/ Solana, 26, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid, Spagna

Confezionamento secondario

Laboratorios Medicamentos Internationales, S.A. (Medinsa), C/ Solana, 26, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid, Spagna

Esparma Pharma Services GmbH, Bielefelder Straße 1, 39171 Sülzetal OT Osterweddingen, Germania

Controllo

Laboratorios Medicamentos Internationales, S.A. (Medinsa), C/ Solana, 26, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid, Spagna

Rilascio lotti

Laboratorios Medicamentos Internationales, S.A. (Medinsa), C/ Solana, 26, Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid, Spagna

Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Staße 8-10, 13435 Berlino, Germania

Indicazioni terapeutiche:

«Rasagilina Aristo» è indicato nel trattamento della malattia di Parkinson sia in monoterapia (senza levodopa) sia come terapia in associazione (con levodopa) nei pazienti con fluttuazioni di fine dose.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rasagilina Aristo» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01481

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di Polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di Polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

La ratifica è stata autorizzata con legge 6 ottobre 2017, n. 159, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2017.

In conformità all'art. 17, comma 1, l'Accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2017.

18A01465
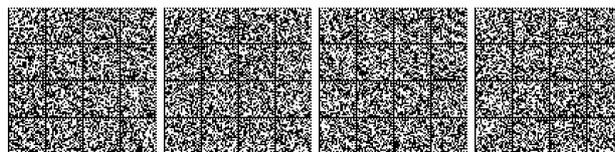
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 28 novembre 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Istituzione e accreditamento dell'Università non statale legalmente riconosciuta denominata "Saint Camillus International University of Health Sciences", in Roma.». (Decreto pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 3 del 4 gennaio 2018).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato Supplemento ordinario, alla pag. 3, nella registrazione della Corte dei conti, dove è scritto: «Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro n. *2953*», leggasi: «Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro n. *2353*».

18A01602

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-053) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
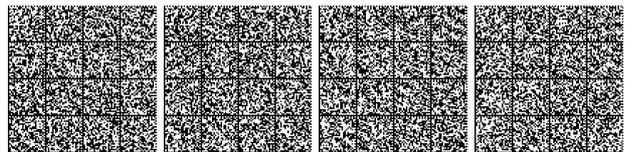
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
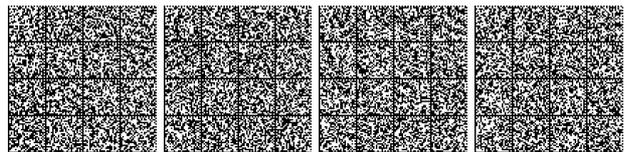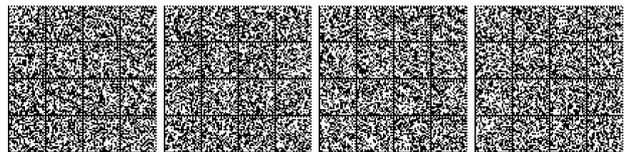
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00